

Monumenta Ecclesiae Tridentinae Catechetica

CAPITOLO PRIMO

RADICI DELLA CATECHESI DIOCESANA DALL'ANTICHITA' AGLI INIZI DEL CINQUECENTO

A. ANTICHITA' CRISTIANA

B. MEDIOEVO

C. AGLI INIZI DEL CINQUECENTO

(a cura di p. Matteo Giuliani)

**CAPITOLO PRIMO
RADICI DELLA CATECHESI DIOCESANA DALL'ANTICHITA' AGLI INIZI DEL
CINQUECENTO**

A. ANTICHITA' CRISTIANA	4
I. LO STATO E IL CRISTIANESIMO NEL QUARTO SECOLO	4
1. Editto di Sardica (311) o Editto di tolleranza di Galerio	4
2. Lettera al governatore della Bitinia, tradizionalmente chiamata editto di Milano (313)	5
3. Legislazione imperiale d'argomento religioso	6
II. LA LETTERA DI AMBROGIO A VIGILIO	11
III. LE LETTERE DI VIGILIO (passi relativi a predicazione, catecumenato)	19
1. Lettera a Simpliciano	19
2. Lettera a Giovanni Crisostomo	20
B. MEDIOEVO	21
I. LA CATECHESI NEI CONCILI E NEI SINODI PROVINCIALI	21
II. LA CATECHESI NEI CONCILI UNIVERSALI	32
1. Il concilio lateranense IV (1215)	32
2. Il concilio lateranense V (1512-1517)	34
C. AGLI INIZI DEL CINQUECENTO	36
I. LE COSTITUZIONI SINODALI DEL VESCOVO GIORGIO NEIDECK (1507/8)	36
II. DOCUMENTI CATECHISTICI DEL CARD. BERNARDO CLESIO	37
1. <i>Costituzioni sinodali</i> del 1515	37
2. <i>Costituzioni sinodali</i> del 1538	39
3. Istruzioni ai visitatori (24 novembre 1524)	42
III. L'ERESIA IN DIOCESI	43

A. ANTICHTA' CRISTIANA

I. LO STATO E IL CRISTIANESIMO NEL QUARTO SECOLO

1. EDITTO DI SARDICA (311) O EDITTO DI TOLLERANZA DI GALERIO

"Inter coetera quae pro Reipublicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac, juxta leges veteres et publicam disciplinam, Romanorum cuncta corrigere, atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent.

Siquidem eadem ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset, et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentes eorumdem constituerant: sed pro arbitrio suo, atque ut hisdem erat libitum, ita sibimet leges facerent, quas observarent, et per diversa varios populos congregarent. Denique cum ejusmodi nostra jussio extitisset, ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subjugati, multi etiam deturbati sunt; atque cum plurimi in proposito perseverarent, ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere, nec christianorum Deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam; ut denuo sint Christiani, et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. Alia autem epistula iudicibus significaturi sumus, quid debent observare. Unde juxta hanc indulgentiam nostram debebunt Deum suum orare pro salute nostra, et Reipublicae, ac sua, ut undiqueversum Respublica perstet incolumis, et securi vivere in sedibus suis possint"

Fra tutte le misure che non abbiamo cessato di prendere per il bene e l'utilità dello Stato, noi avevamo voluto poco fa ricondurre ogni cosa alle antiche leggi e alla disciplina tradizionale dei Romani ed in particolare fare sì che i cristiani, i quali avevano abbandonato la religione dei loro padri, ritornassero a pratiche migliori. Ma la loro cattiva volontà e la loro follia furono tali che non seguirono neppure più gli antichi costumi che i primi fondatori avevano istituito, ma si fecero delle leggi secondo il loro capriccio, e tennero in luoghi diversi assemblee differenti. Infine dopoché noi ebbimo comandato che ciascuno ritornasse ai costumi degli antichi, molti ubbidirono per paura, molti anche furono puniti.

Ma siccome la maggioranza perseverava nella sua ostinazione e noi vedevamo da una parte che essi non rendevano agli dei il culto e l'onore loro dovuto e che d'altra parte non adoravano neppure il Dio dei cristiani, non ascoltando che la nostra estrema clemenza e la nostra ordinaria disposizione a trattare con dolcezza tutti gli uomini, abbiamo creduto di estendere anche a loro la nostra indulgenza e permettere che d'or innanzi i cristiani esistano e ristabiliscano le loro assemblee, purché non facciano nulla contro la disciplina.

Con un'altra lettera comunicheremo ai magistrati le regole che dovranno seguire. In riconoscenza della nostra benignità essi dovranno pregare il loro Dio per la nostra salute, per lo Stato e per se stessi, affinché la Repubblica goda di una prosperità perfetta ed essi possano vivere tranquilli nelle loro case¹.

¹ Lactantius, *Liber de mortibus persecutorum*, 34, PL 7, 249-250; A. Fliche - V. Martin (a cura di), *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni*, vol. 2, G. Lebreton - G. Zeiller, *Dalla metà del II secolo all'editto di Milano*, LICE - Berruti, Torino 1938, 465-466.

2. LETTERA AL GOVERNATORE DELLA BITINIA, TRADIZIONALMENTE CHIAMATA EDITTO DI MILANO (313).

"Cum feliciter, tam ego Constantinus Augustus, quam etiam ego Licinius Augustus, apud Mediolanum convenissemus, atque universa, quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter coetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et christianis, et omnibus liberam potestatem sequendi religionem, quam quisque voluisset, quo quidem divinitas in sede coelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placata ac propitia possit exsistere. Itaque hoc consilio salubri ac rectissima ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegandam putarem, qui vel observationi christianorum, vel ei religioni mentem suam dederat, quam ipse sibi aptissimam esse sentiret; ut possit nobis summa divinitas, cujus religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benevolentiamque praestare.

Quare scire Dicationem tuam convenit, placuisse nobis, ut, amotis omnibus omnino conditionibus, quae prius scriptis ad officium tuum datis super christianorum nomine videbantur, nunc vere ac simpliciter unusquisque eorum, qui eadem observandae religioni christianorum gerunt voluntatem, circa ullam inquietudinem ac molestiam sui idipsum observare contendant". (...).

Noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, riuniti felicemente a Milano per discutere tutti i problemi relativi alla sicurezza e al bene pubblico, abbiamo creduto opportuno regolare, prima di tutto, tra le altre disposizioni idonee ad assicurare secondo noi il bene della maggioranza, quelle relative al rispetto della divinità, cioè dare ai cristiani e a tutti la libertà e la possibilità di seguire la religione da essi scelta, affinché ogni divinità celeste possa essere benevola e propizia a noi stessi e a tutti coloro che si trovano sotto la nostra autorità. Per questa ragione abbiamo creduto, in un disegno salutare e molto giusto, dover prendere la decisione di non rifiutare questa possibilità a chiunque, sia a coloro che aderiscono alla religione cristiana, sia a coloro che credono bene aderire a qualche altra, affinché la divinità suprema, alla quale rendiamo uno spontaneo omaggio, possa offrirci in tutte le cose il suo favore e la sua solita benevolenza.

Occorre dunque che la tua Eccellenza sappia che noi abbiamo deciso, nel sopprimere completamente le restrizioni contenute negli scritti inviati precedentemente ai tuoi uffici riguardanti i cristiani, di abolire le stipulazioni che ci sembrano malauguranti e contrarie alla nostra mansuetudine, e di concedere, d'ora innanzi, a tutti quelli che decideranno di osservare la religione cristiana, di agire liberamente e completamente, senza essere contrastati e molestati" (...)².

² Lactantius, *Liber de mortibus persecutorum*, 48, PL 7, 267-269; Lattanzio, *La morte dei persecutori*, 48, in J. Comby, *Per leggere la storia della Chiesa/1*, Borla, Roma 1986, 39.

3. LEGISLAZIONE IMPERIALE D'ARGOMENTO RELIGIOSO

- Anno 341 (CTh 16,10,2)³:

"Cesset superstitio: Sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicumque contra Legem Divi Principis Parentis Nostri et hanc Nostrae Mansuetudinis iussionem, ausus fuerit sacrificia celebrare, competens in eum vindicta, et praesens sententia exeratur. Acc. Marcellino et Probino Coss."

Abbia termine la superstizione: sia abolita la stoltezza dei sacrifici. Perciò a chiunque abbia osato celebrare dei sacrifici contro la legge del divino Principe nostro Genitore e contro questo ordine della nostra Mansuetudine, sia resa pubblica la punizione a lui conveniente e sia eseguita la presente sentenza.

- Anno 342 (CTh 16,10,3):

"Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus ut Aedes Templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis, vel Ludorum, vel Circensium, vel Agonum origo fuerit exorta, non convenit ea convelli, ex quibus Populo Romano praebeatur prisca sollemnitas voluptatum. Dat. Kalend. Novemb. Constantio IV et Constante III. AA. Coss."

Sebbene ogni superstizione sia da estirpare fino in fondo, tuttavia vogliamo che gli edifici dei templi che sono posti fuori le mura rimangano intatti ed integri. Infatti, avendo parecchi di loro, manifestato la loro origine dai giochi, dal circo e dalle gare, non conviene che siano distrutte quelle cose da cui al popolo romano veniva data la solennità degli antichi spettacoli.

- Anno 353 (CTh 16,10,4):

"Imp. Constantius A. ad Taurum P(raefectum) P(raetori)o. Placuit omnibus locis atque urbibus universis claudi protinus Tempia, et accessu vetitis omnibus, licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos Sacrificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte huiusmodi perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam perempti fisco decernimus vindicari: et similiter affligi Rectores Provinciarum, si facinora vindicare neglexerunt. Dat. Kalend. Decembr. Constantio IV. et Constante II. AA. Coss."

Costanzo a Tauro. Ordiniamo che in tutte le città ed in ogni località vengano subito chiusi i templi pagani e vietato a chiunque l'ingresso. Vogliamo anche che tutti si astengano dal far sacrifici; se qualcuno viene scoperto, venga ucciso. I beni dei templi siano devoluti al fisco e i governatori provinciali siano puniti se non provvedono a far eseguire questi ordini⁴.

- Anno 356 (CTh 16,10,6):

"Poena capitis subiugari praecipimus eos, quos operam sacrificiis dare vel colere simulacra constiterit. Dat. Kalend. Mart. Med. Constantio A. VIII et Iuliano Caes."

Ordiniamo che siano sottoposti alla pena capitale coloro che risultasse certo si occupano dei sacrifici e venerano le statue.

³ *Codex Theodosianus*, tomo VI, Prostant Venetiis apud Franciscum Pitteri, Mantuae 1770 (citato sempre CTh).

⁴ P. Brezzi, *Fonti e Studi della storia della Chiesa. Evo antico*, vol. 2, Marzorati, Milano 1962, 924.

Coss."

- Anno 380 (CTh 16,1,2):

"Imp. Gr(atianus, Val(entinianus) et The(odosius) AAA. edictum ad populum Urb(is) Constantinop(olitanae). Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum viro apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam Patris et Filii et Spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamia sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex coelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos. Dat. III Kal. Mar. Thessal(onicae) Gr(atiano) A.V. et Theod(osio) A. I Coss."

- Anno 381 (CTh 16,10,7):

"Si quis vetitis sacrificiis, diurnis nocturnisque, velut vaesanus ac sacrilegus incertorum consultorum inmiserit, fanumque sibi aut templum ad huiuscemodi seleris excusationem adsumendum crediderit, vel puteverit adeundum, proscriptioni se noverit subiugandum: cum nos iusta institutione moneamus, castis Deum precibus excolendum, non diris carminibus profanandum. Dat. XIII. kal. Ian. Const. Eucherio et Syagrio Coss."

- Anno 392 (CTh 16,10,12):

"Imp. Theodosius, Arcadius et Honotius AAA. ad Rufinum PF. P. Nullus omnino, ex quolibet

Graziano, Valentiniano e Teodosio al popolo di Costantinopoli. Vogliamo che tutti i popoli a noi soggetti seguano la religione che l'apostolo Pietro ha insegnato ai Romani e che da quel tempo colà continua e che ora insegnano il pontefice Damaso e Pietro, vescovo di Alessandria, cioè che, secondo la disciplina apostolica e la dottrina evangelica, si creda nell'unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in tre persone uguali. Chi segue questa norma sarà chiamato cristiano cattolico, gli altri invece saranno stolti eretici, né le loro riunioni potranno essere considerate come vere chiese; essi incorreranno nei castighi divini ed anche in quelle punizioni che noi riterremo di infliggere loro⁵.

Se qualcuno avrà partecipato agli antichi sacrifici, sia diurni che notturni come insensato e sacrilego di decreti dubbi e credesse di impossessarsi di un santuario o di un tempio a discolpa di un delitto di tale tipo o pensasse di andarvi, si ritenga sottoposto a proscrizione: poiché con questo decreto ammoniamo che deve essere venerato Dio con caste preghiere e non profanato con feroci canti.

Nessuno di qualsiasi classe, posizione o dignità, in alto o in

⁵ P. Brezzi, *Fonti e Studi della storia della Chiesa. Evo antico*, vol. 2, Marzorati, Milano 1962, 925.

genere, ordine hominum, dignitatum, vel in potestate positus, vel honore perfunctus; sive potens forte nascendi, seu humilis genere, conditione, fortuna: in nullo penitus loco, in nulla Urbe, sensu carentibus simulacris, vel infontem victimam caedat: vel, secretiore piaculo, Larem ignem ero Genium, Penates nidore veneratus, accendat lumina, imponat tura, sarta suspendat. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit, aut spirantia exta consulere, ad exemplum Maiestatis, reus, licita cunctis accusatione, delatus, excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem Principum, aut de salute quaesierit: Suffici, enim ad criminis molem, naturae ipsius leges velle rescindere, inlicita perscrutari, occulta recludere, interdicta temptare, finem, quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. Si quis vero mortali opere facta, et aevum passura simulacra imposito ture venerabitur, ac (ridiculo exemplo metuens subitoque ipse simulaverit) vel redemita vittis arbore, vel erecta effossis ara cespitibus vanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis injuria, honorare temptaverit, is, utpote violatae religionis reus, ea domuo seu possessione multabitur, in qua Gentilicia constiterit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae thuris constiterit vapore fumasse (si tamen ea in jure fuisse thurificantium probabuntur) fisco nostro adsocianda censemus. Sin vero in Templis fanisque publicis, aut in aedibus agrisve alienis, tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, XXV librarum auri multae nomine cogetur inferre: conniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. Quod quidem ita per Judices, ac Defensores, et Curiales singularum urbium, volumus, custodiri, ut illico per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia, aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni judicariae subiacebunt: Illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, XXX librarum auri dispendio multabuntur: Officiis quoque eorum damno parili subjugandis. Dat. VI. Id. Nov. PC. Arcadio A. II. et Rufino Coss.”.

basso, ricco o povero, in qualsiasi luogo di qualsiasi città, sacrificherà una vittima innocente ad immagini prive di significato; né, in più intimo tentativo di propiziazione, adorerà il *lar* col fuoco, il *genius* col vino, i *penates* con l'aroma; accendendo fiaccole, spargendo incenso o appendendo ghirlande ...

Coloro che cercano di sacrificare vittime o di consultare le loro viscere saranno trattati alla stregua dei traditori; tutti sono autorizzati ad inoltrare accuse contro di loro e, condannati, subiranno le pene previste dalla legge, anche se non hanno compiuto nessuna azione contraria o in relazione alla sicurezza del Principe. E' sufficiente per la loro condanna il fatto che abbiano desiderato di rompere le leggi della natura stessa, scrutando e rivelando misteri proibiti ...

Chiunque veneri un'immagine costruita dalle mani dell'uomo e così riveli scioccamente la sua paura per quello che ha fatto a se stesso, chiunque ornì gli alberi con nastri od eriga altari di zolle erbose, sarà punito con la confisca della proprietà sulla quale è stato visto indulgere a queste superstizioni.

Chiunque cerchi, o in templi od altari pubblici o in proprietà private, che non siano sue, di compiere qualsiasi atto di sacrificio pagano ... sarà punito con l'ammenda di venti monete d'oro⁶.

⁶ N. C. Cochrane, *Cristianesimo e cultura classica*, Il Mulino, Bologna 1969, 430-431.

- Anno 395 (CTh 16,10,14):

"Statuimus, nullum ad fanum, vel quodlibet Templum, habere quempiam licentiam accedendi, vel abonimanda Sacrificia celebrandi, quolibet loco vel tempore. Igitur, universi, qui a Catholicae religionis dogmate deviare contendunt, ea quae nuper decrevi properent custodire, et quae olim constituta sunt, de Hereticis vel de Paganis, non audeant praeterire: scituri quidquid Divi Genitoris nostri legibus est in ipsos vel supplicii vel dispendii constitutum, nunc acrius exsequendum. Sciant autem Moderatores provinciarum et his Apparitio obsecundans, Primates etiam civitatum, Defensores necnon et Curiales, Procuratores possessionum nostrarum (in quibus sine timore dispendii coetus inclitos haereticos unire comperimus, eo quo fisco sociari non possunt, quippe ad eius dominium pertinentes) si quid adversus scita nostra tentatum, non fuerit vindicatum, atque in vestigio ipso punitum, omnibus se detrimentis et suppliciis subiugandos, quae scitis sunt veteribus constituta. Speciatim vero hac in Moderatores austeriora sancimus et decernimus: namque his non custoditis omni industria atque cautela non solum hanc multam, quae in ipsos constituta est, exserceri, verum etiam quae in eos praefinita est qui commissi videntur auctores; nec his tamen remissa quibus ob contumaciam suam iuste est inrogata, insuper capitali supplicio iudicamus officia coercenda quae statuta neglexerint. Dat. VII. Id. Aug. CP. Olybrio et Probino Coss."

- Anno 396 (CTh 16,10,15):

"Privilegia, si qua concessa sunt antiquo iure Sacerdotibus, Ministris, Praefectis, Hierofantis agrorum, sive quolibet alio nomine noncupantur, penitus

Abbiamo deciso che nessuno abbia qualsivoglia permesso di accedere al santuario o a qualsiasi tempio, né di celebrare gli abominevoli sacrifici, in qualsiasi luogo o tempio. Perciò tutti quelli che tendono a deviare dalla verità della religione cattolica si affrettino ad osservare ciò che recentemente ho decretato e non osino omettere quel che un tempo è stato deciso riguardo agli eretici o ai pagani: sapendo che ciò che è stato deciso come supplizio o come multa dalle leggi del divino nostro Genitore contro di loro, sarà da eseguirsi in modo più severo. Sappiano i Moderatori delle provincie e il Servizio loro compiacente, anche le persone ragguardevoli delle città, i Difensori e i Curiali, i Procuratori dei nostri possedimenti (nei quali siamo venuti a sapere che si unisce senza paura di multa una moltitudine di famosi eretici, per il fatto che non possono essere associati al fisco coloro che fan parte del suo possedimento) che se ciò che viene intrapreso di contrario ai nostri ordini non sarà castigato e punito proprio sul posto, tutti dovranno essere sottoposti ai pagamenti e ai supplizi che sono stati stabiliti negli antichi ordini. In modo speciale nei confronti dei Moderatori definiamo e decidiamo queste cose più severe: dunque verso di loro non solo sia messa in atto, con ogni cura e cautela, questa condanna che è stata decisa nei loro confronti, ma anche ciò che per loro, che sembrano autori del delitto, è stato definito precedentemente; né ad essi sia perdonato ciò che è giustamente inflitto per la loro ostinazione, oltre a ciò giudichiamo di dover punire del supplizio capitale gli incaricati che avessero trascurato gli ordini.

Siano del tutto aboliti i privilegi, se secondo l'antico diritto ne son stati concessi ai sacerdoti, ai ministri, ai prefetti, agli ierofanti delle campagne o ad

aboleantur: nec gratulentur se privilegio esse munitos, quorum professio per Legem cognoscitur esse damnata. Dat. VI. Id. Dec. CP. Arcadio IV et Honorio III. Coss."

altri chiamati con qualsiasi altro nome: e non si rallegrino di essere muniti di privilegi coloro la cui religione si sa che è condannata dalla legge.

- Anno 399 (CTh 16,10,16):

"Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur: his enim deiectis atque sublatis omnis superstitionis materia consumetur. Dat. VI. Id. Iul. Damasco, Theodoro V.C. Coss."

Se nelle campagne ci sono dei templi, siano distrutti senza tumulto di popolo: abbattuti e cancellati questi sia distrutto tutto il materiale della superstizione.

II. LA LETTERA DI AMBROGIO A VIGILIO

"1. Mi hai chiesto criteri per il tuo insegnamento (meglio: le insegne della tua istituzione canonica), poiché sei stato da poco chiamato all'episcopato. E siccome hai edificato te stesso, com'era giusto, visto che sei stato ritenuto degno di così sublime ministero, sembra ti debbano essere indicati i modi per edificare anche gli altri.

2. Anzitutto sappi che ti è stata affidata la Chiesa del Signore, e perciò bisogna sempre evitare che in essa si insinui qualche contrasto e il suo corpo sia messo, per così dire, a disposizione di tutti con la mescolanza dei Gentili. Per questo la Scrittura ti dice: "Non prendere moglie dalle figlie dei Cananei, ma va in Mesopotamia, nella casa di Batuel, cioè nella casa della sapienza, e unisciti ad essa" (cfr Lev 19,13). La Mesopotamia è una regione dell'Oriente, che è compresa tra due grandi fiumi che scorrono in quei luoghi, il Tigri e l'Eufrate, che hanno origine nel paese d'Armenia. Sfociano con differente percorso nel Mar Rosso. Perciò, col nome di Mesopotamia viene indicata l'immagine della Chiesa che feconda l'animo dei fedeli con le più grandi correnti dei fiumi della prudenza e giustizia, mediante le quali infonde la grazia del santo battesimo, di cui in precedenza è apparsa la figura nel Mar Rosso, e cancella la colpa. Insegna, dunque, al popolo a cercare l'unione nuziale non dalle case pagane ma da quelle cristiane.

3. Nessuno defraudi il mercenario della mercede dovuta, perché anche noi siamo mercenari del nostro Dio e attendiamo da Lui la mercede del nostro lavoro. E tu, commerciante, chiunque tu sia, neghi al tuo dipendente la mercede in denaro, cioè vile e caduca? A te, invece, sarà negata la mercede delle promesse celesti: Non defrauderai, dunque, come prescrive la Legge, il mercenario della sua mercede (cfr Deut 24,14).

4. Non darai il tuo denaro ad interesse, poiché sta scritto che colui che non diede il suo denaro ad interesse abiterà nella tenda di Dio. Infatti, colui che va in cerca dei guadagni di prestiti ad interesse, riceve lo sgambetto e cade. Che c'è, infatti, di più crudele di dare il tuo denaro a chi non ne ha ed esigerne il doppio? Chi non aveva di che pagare la somma netta, come ne pagherà il doppio?

5. Ci sia d'esempio Tobia, che non richiese mai la restituzione del denaro che aveva prestato se non alla fine della sua vita, più per non defraudarne l'erede che per mettere insieme il denaro dato in deposito e recuperarlo. I popoli, spesso, perirono per il peso dei debiti, e questa fu la causa della pubblica rovina. Perciò, noi vescovi dobbiamo particolarmente preoccuparci di estirpare tali vizi che si vedono diffondersi in moltissimi individui.

6. Insegna che l'ospite deve essere accolto spontaneamente, più che per costrizione, per non rivelare, nel concedere ospitalità, il sentimento inospitale del proprio animo, e per evitare che - nell'atto stesso di accogliere l'ospite - si guasti con un'offesa il favore che si accorda, ma piuttosto si renda più completo con l'usar cortesia e con qualche servizio suggerito dall'amabilità. A te non si chiedono ricchi doni, ma cortesie spontanee, piene di pace e di opportuna simpatia: sono preferibili dei legumi con amicizia e benevolenza a un convito imbandito con raffinate vivande, se manca il sentimento di bontà. Leggiamo di popoli annientati con tremenda strage per aver violato i diritti dell'ospitalità. Per la dissolutezza scoppiarono anche atroci guerre.

7. Ma non c'è quasi nulla di più grave che unirsi in matrimonio con un pagano, nel quale si radunano gli stimoli della libidine e della discordia e l'obbrobrio del sacrilegio. Infatti, se è necessario che lo stesso coniugio sia santificato dal velo imposto dal sacerdote e dalla sua benedizione, come può chiamarsi matrimonio quello in cui non

c'è l'accordo della fede? Se la preghiera deve essere comune, come, tra persone diverse di religione, può sussistere il comune amore nuziale? Molti, spesso, sedotti dall'amore per le donne, tradirono la loro fede, come il popolo dei padri per Beelfegor. Però Finees, afferrata la spada, uccise l'ebreo e la donna madianita e placò lo sdegno divino, perché non perisse l'intero popolo.

8. Che dire, dei molti esempi? Tra i molti ne citerò uno solo, e la sua citazione renda chiaro quanto sia dannoso ammettere l'unione con una donna pagana. Chi fu più forte e fin dalla culla più assistito dallo Spirito di Dio del nazireo Sansone? E anch'egli fu tradito; e anch'egli, per colpa di una donna, non poté conservare la sua grazia. Della sua nascita e di tutta la sua vita esporremo ordinatamente il racconto secondo il contenuto del libro sacro, che è di tale tenore non nella successione delle parole, ma nel senso.

9. Gli abitanti della Palestina tenevano in completa soggezione da molti anni il popolo ebreo, poiché questo aveva perduto il privilegio della fede per cui i padri avevano ottenuto la vittoria. Tuttavia non erano del tutto periti il segno della elezione presso il loro Creatore e la porzione d'eredità; ma siccome spesso si insuperbivano per l'arroganza dovuta alla prosperità, il Signore li dava sovente in potere dei nemici, affinché, secondo la consuetudine della natura umana, chiedessero al cielo il rimedio dei loro mali. Siamo infatti sottomessi a Dio quando ci troviamo sotto l'assillo di qualche avversità; la prosperità ci rende superbi. Questo modo di agire, come molte volte dall'esperienza, così fu confermato soprattutto in quella circostanza nella quale la situazione, capovolgendosi, mentre prima favoriva i popoli della Palestina, si mutò a vantaggio degli Ebrei.

10. Infatti, essendo gli animi degli Ebrei depressi dall'offesa diuturna della lunga soggezione, così che nessuno d'indole virile osava eccitarli alla libertà, loro nacque Sansone, predestinato dalla rivelazione divina; uomo insigne, non da contare nel numero dei più, ma eccezionale tra pochi e, cosa fuori discussione, facilmente superiore a tutti per la sua forza fisica. Perciò, pur essendo degno della nostra straordinaria ammirazione, fin da principio non fece stupire con quelle prove di temperanza e di sobrietà che offrì fin dalla fanciullezza astenendosi dal vino, né con quelle austerità che, a capo raso quale nazireo, osservò con cura scrupolosa; ma a partire dall'adolescenza - età che negli altri è piuttosto incline alla mollezza e in lui fu esemplare e perfettamente virtuosa oltre le possibilità umane - compì imprese che riempiono di meraviglia. Infatti con esse diede tosto conferma alle predizioni divine, perché non senza uno scopo l'aveva preceduto una grazia così grande, che era disceso un angelo ad annunciare ai genitori la sua nascita insperata, predicando che sarebbe stato guida e difesa per i suoi. Infatti, già da lungo tempo erano oppressi dal pesante dominio dei Palestinesi.

11. Egli aveva un padre della tribù di Dan, timorato di Dio, nato da una famiglia non oscura, superiore a tutti gli altri; sua madre era sterile nel grembo, ma non infeconda per le virtù dell'animo. Ella, nell'ospizio della propria mente, meritò di ricevere la visione d'un angelo, ne osservò il comando, compì la profezia. E tuttavia, non sopportando di sapere indipendentemente dal suo uomo anche un segreto divino, disse al marito che le era apparso un uomo di Dio, di splendido aspetto che le annunciava la nascita di una futura prole; fidando in tale promessa essa rendeva partecipe il coniuge della fiducia nelle promesse celesti. Quando seppe questo, egli devotamente pregando Dio gli chiese che anche a lui fosse concessa la grazia di quella visione, dicendo: Venga da me, Signore, il tuo angelo.

12. Perciò io penso che non per gelosia della moglie, che era di notevole bellezza, egli abbia nutrito qualche sospetto, come suppose qualcuno, ma che piuttosto, stimolato

dalla gelosia per la grazia divina, abbia voluto partecipare al dono della sacra visione. Infatti, se fosse stato malamente contaminato da vizi dell'animo, non avrebbe potuto ottenere verso il Signore una tale grazia per cui l'angelo ritornasse nella sua casa. Questi, dopo aver dato quegli avvertimenti che la consuetudine profetica esigea, ad un tratto, salendo in alto a guisa di fiamma impetuosa, scomparve. Questo fatto destò timore nell'uomo, ma la donna, interpretandolo in modo più favorevole, ne fece motivo di gioia e placò la sua preoccupazione, perché vedere Dio è indizio di avvenimenti felici, non di sventure.

13. Con tale lusinghiera presentazione celeste, non appena divenne adulto pensò di sposarsi, sia perché aborruiva nell'animo suo la consuetudine occasionale - frequente nei giovani - di una lubrica dissolutezza sia perché cercava già un modo per rimuovere dal collo del suo popolo il giogo della potenza dei Palestinesi e del loro duro dominio. Recandosi dunque a Tamnata - si chiama così una città sita in quei luoghi, che allora era abitata dai Palestinesi -, vide una vergine di gradevole aspetto, con un bel viso, e pregò i propri genitori, nella compagnia dei quali trovava un sostegno in quel viaggio, di chiederla in moglie per lui. Ma essi - non sapendo che la sua intenzione era quella di diventare più ostile ai Palestinesi, se gliela avessero rifiutata; oppure, se avessero acconsentito, di togliere loro la disposizione a infierire sui loro sudditi, poiché da quella unione a buon diritto si sarebbe sviluppata l'uguaglianza tra pari e la benevolenza della vita comune; oppure, se si fosse avuta un'opposizione, il desiderio di vendetta avrebbe fatto progressi - pensavano di doverla escludere perché straniera. Ma, dopo aver tentato invano di piegare l'animo del figliolo con l'obiezione delle norme della Legge, aderirono di buon grado al suo desiderio.

14. Essendo stata dunque accolta la sua richiesta, Sansone, mentre si recava a visitare la sua promessa, fece una deviazione e si allontanò un poco dalle mura; e ad un tratto dal bosco gli si fece incontro un feroce leone, più temibile per la libertà di cui godeva nella campagna. Non c'erano compagni, non aveva nelle mani alcun'arma da getto; si vergognava d'indietreggiare e la consapevolezza della propria forza gli infondeva coraggio. Strettolo tra le braccia mentre gli si precipitava contro, lo uccide e, dopo averlo fatto morire con la stretta delle sue braccia, lo abbandona gettandolo al di là delle mura sulla vegetazione del bosco. Il luogo era abbellito dal tappeto erboso di un pascolo, piantato a vigneto. Pertanto pensò che le spoglie della fiera non avrebbero avuto alcun valore agli occhi della fidanzata, a lui carissima, perché il periodo di tali rapporti diventa più bello non con spoglie paurose, ma con placide gioie e fronde festive. Perciò, successivamente, ritornando per la medesima strada, trovò un favo nel ventre del leone e lo prese per farne un dono ai suoi genitori e alla giovane - tali doni, infatti, sono convenienti ad una fidanzata - e, dopo aver assaggiato il miele, diede il favo da mangiare alle persone sopra indicate, ma ne tacque l'origine.

15. Ma, per combinazione, in quei giorni si celebrava il convito di una festa di nozze e la gioventù, lieta, si invitava reciprocamente agli scherzi; e poiché si pungevano l'un l'altro con mordacità piuttosto piccante, come vuole questa consuetudine, la gara dell'allegria diventava sempre più vivace. Lì, allora, Sansone propose ai giovani invitati questo indovinello: Da chi mangiava uscì il cibo e dal forte venne il dolce, promettendo in premio a coloro che l'avessero risolto, quale ricompensa della sapienza, trenta lenzuoli e altrettante vesti talari, in rapporto al numero degli uomini che partecipavano alla festa, o un'ammenda a chi non avesse saputo rispondere.

16. Ma essi, non potendo sciogliere il viluppo e dissolvere i dubbi, indussero la sua donna, in parte costringendola con minacce in parte stancandola a furia di preghiere, a chiedere all'uomo la soluzione di quell'indovinello, che sarebbe stata la prova

dell'affetto coniugale in ricompensa dell'amore. Ed essa, sia spaventata in cuor suo sia indotta a cedere dalla natura femminile, cominciò con teneri lamenti a fingere il dolore per la durezza dello sposo, visto che lei, che sarebbe stata partecipe e consapevole di tutta la vita di lui, non aveva appreso il segreto dell'uomo ed era stata trattata come tutti gli altri, in quanto non le veniva confidato il segreto del proprio uomo: Mi detesti, disse, e non mi hai amato, perché finora mi hai tenuta all'oscuro.

17. Quell'animo, invitto di fronte a tutto il resto, intenerito da queste e dalle altre arti di questo genere, svelò all'amata l'indovinello proposto ed ella fece altrettanto con i concittadini. Questi, a mala pena nel settimo giorno, che era stato fissato per la soluzione dell'indovinello, prima del tramonto del sole risolsero ciò che avevano appreso e diedero la risposta in questa forma: Che c'è più forte del leone? Che c'è più dolce del miele? Ed egli rispose: «Non c'è nulla di più sleale di una donna, infatti, se non aveste soggiogata la mia vitellina, non avreste mai compreso il mio indovinello», e subito discese ad Ascalona e uccise trenta uomini, di cui tolse le spoglie e le diede in dono a coloro che avevano risolto l'indovinello proposto.

18. Evitò, quindi, l'unione con la ragazza di cui aveva scoperto la slealtà e ritornò in patria, a casa sua. Sconvolta nell'animo, la giovane, perché temeva con meritata paura che lo sdegno dell'uomo offeso e la ferocia di quel fortissimo gli sarebbero stati di danno, passò a nozze con un altro uomo, che tuttavia Sansone, prendendola in isposa, si era scelto come paraninfo, considerandolo amico fedele. Neppure così, tuttavia, pur con la protezione del matrimonio, allontanò il pericolo dell'offesa. Quando la cosa divenne nota, mentre Sansone voleva ritornare dalla sposa, ne fu impedito, perché il padre diceva che quella aveva sposato un altro uomo e che, se avesse voluto, avrebbe potuto certamente prendere in moglie la sorella di lei. Egli allora esacerbato dall'irritazione per l'offesa, per lo sdegno dell'ingiustizia fatta alla sua persona, pensò di prendersene una pubblica vendetta. Catturate trecento volpi, nel bel mezzo dell'estate, quando ormai il frumento era maturo nei campi, le legò a due a due l'un l'altra, coda a coda, e inserì in mezzo a loro una fiaccola accesa e la fissò con un nodo inestricabile e, per vendicare l'offesa, le lasciò andare sui covoni di frumento che i Palestinesi avevano mietuto. Ma quelle, spaventate dal fuoco, dovunque si aggiravano in corsa precipitosa spargevano l'incendio e bruciavano le spighe di quelli. Adirati per tale danno, perché erano andati distrutti per loro tutti i prodotti dei luoghi, comunicarono l'accaduto ai loro capi. E quelli mandarono a Tamnata degli uomini che diedero alle fiamme la donna - che, cambiando marito, era venuta meno alla sua parola -, tutta la sua casa e i suoi genitori, dichiarando che non era opportuno punire un uomo che poteva vendicarsi con danno di tutti.

19. E tuttavia Sansone non perdonò la colpa al popolo dei Palestinesi e non si accontentò del risultato di quella vendetta, ma li uccise con un'enorme strage e moltissimi di loro perirono di spada. Egli si ritirò ad Eta, presso un torrente nel deserto. Là c'era una roccia, baluardo della tribù di Giuda. I Palestinesi, siccome non osavano sfidarlo né superare lo scoscendimento né l'erta di quel baluardo, tentarono di mettere alle strette la tribù di Giuda dichiarandole guerra. Ma vedendo che si rendeva loro quel che si meritavano, poiché era chiaro che avrebbero perduto sudditi e tributari - cosa per nulla ragionevole e giusta e conforme al pubblico interesse, soprattutto per un misfatto d'altri -, dopo aver deliberato tra loro, chiesero che fosse loro consegnato chi aveva escogitato una così grande scelleratezza, e in tal modo ciò che da lui era stato commesso non avrebbe recato danni ad essi.

20. Imposta loro questa condizione, gli uomini della tribù di Giuda, radunando tremila dei loro, salirono da lui, e dopo aver premesso che erano soggetti ai Palestinesi, ai quali erano costretti ad obbedire non di loro volontà ma per timore del pericolo,

ritorcevano l'odiosità del loro agire su quelli che avevano il potere di costringerli. Allora egli: «E quale norma di giustizia è mai, stirpe dei discendenti di Abramo, che mi sia di danno la vendetta per la sposa dapprima raggirata e poi sottratta e che non sia stato lecito vendicare senza pericolo l'offesa a me recata? A tal punto piegate i vostri animi ad un vergognoso ossequio di schiavi, fino a prestarvi quali esecutori dell'altrui arroganza e volgere le mani contro voi stessi? Se si deve morire, perché ho sofferto da libero, è bello morire per mano dei Palestinesi. E' stata messa a repentaglio la mia casa, è stata sedotta mia moglie: se non mi è stato concesso di vivere senza i loro inganni, mi sia almeno consentito morire senza colpa dei miei. Io ho restituito l'offesa ricevuta, non l'ho inflitta per primo. Giudicate voi se il contraccambio sia stato giusto. Essi si lagnano della perdita dei prodotti: mettete a confronto i covoni della messe e la compagna del talamo. Essi hanno approvato il mio dolore, perché hanno vendicato il torto da me subito. Guardate di quale servizio vi giudicano degni: Vogliono che sia messo a morte da voi quello che essi stessi hanno giudicato degno di ottenere vendetta di coloro che lo avevano offeso e che si prestarono a vendicare. Ma se avete a tal punto i colli sottomessi agli arroganti, consegnatemi nelle mani dei nemici, non uccidetemi voi stessi. Non rifiuto la morte, ma voglio evitare la vostra complicità. Ma se per timore cedete agli insolenti legatemi le mani: sebbene inermi, troveranno armi, se libere da nodi. Certamente hanno ritenuto sufficiente la condizione imposta di consegnarmi vivo in loro potere».

21. Quelli, udite queste parole, sebbene fossero saliti in tremila, giurarono che non avrebbero usato alcuna violenza alla sua vita; soltanto, si rassegnasse ad essere legato, per concludere la sua resa, allo scopo di essere esenti del delitto di cui erano accusati.

22. Ricevuta pertanto la garanzia, uscito dalla spelonca abbandonò il baluardo della rupe e, legato da due funi, quando vide avvicinarsi robusti Palestinesi chiamati per prenderlo in consegna, ebbe un fremito di fierezza e spezzò tutti i legami e, afferrando una mascella d'asino che giaceva a terra, uccise mille uomini, mise in fuga gli altri, offrendo uno straordinario spettacolo di coraggio, poiché le schiere degli armati cedevano di fronte a lui inerme e solo. E quelli che avevano osato affrontarlo corpo a corpo furono massacrati facilmente senza fatica; la fuga sottrasse gli altri alla strage. Per questo anche oggi il luogo si chiama Agone, perché in esso Sansone con egregio valore concluse una lotta glorioso.

23. E magari fosse stato così moderato nella vittoria, quant'era stato forte contro il nemico! Ma - cosa che avviene facilmente - l'animo, insuperbito dai successi, mentre avrebbe dovuto ascrivere al favore e alla protezione divina il risultato del combattimento, lo attribuì a se stesso dicendo: *con la mascella di un'asina ho ucciso mille uomini*. E non innalzò un altare a Dio né immolò una vittima, ma, trascurando il sacrificio, appropriandosi la gloria, per consacrare con un nome imperituro il proprio trionfo chiamò il luogo «Uccisione con la mascella».

24. E subito cominciò a bruciare d'una sete ardente e non c'era nulla da bere e ormai non poteva sopportare e resistere. Perciò comprendendo che non c'era nessuna azione della forza umana così facile che non fosse difficile senza l'aiuto divino, a gran voce implorò Dio di non interpretare come un'offesa il fatto che egli stoltamente, con parole incaute, avesse attribuito a sé qualche merito. Che anzi, ascriveva a Dio quella vittoria, dicendo: *Tu hai dato nella mano del tuo servo questa grande salvezza, e ora aiutami, perché, ecco io muoio di sete e dal bisogno di bere sono dato in potere di quelli su cui mi hai concesso un così grande trionfo*. Così la misericordia di Dio, avendo egli gettato via la mascella, aprì in essa una fessura e ne sgorgò una fonte. Sansone bevve, riprese fiato e chiamò quel luogo «invocazione della fonte», perché

aveva corretto la superbia della vittoria con le preghiere di invocazione. Così in breve tempo furono pronunciate due diverse sentenze: che, cioè, l'arroganza va immediatamente incontro al proprio danno e invece l'umiltà senza danno alcuno è mezzo di riconciliazione.

25. Ma quando, trascorsa questa successione di avvenimenti, ebbe posto fine alla guerra con i Palestinesi, evitando la viltà dei suoi e disprezzando l'esercito dei nemici, si recò a Gaza. Questa città era nel territorio dei Palestinesi e lì abitava in un albergo. Quando conobbero questa circostanza gli abitanti di Gaza, non se la lasciarono sfuggire fingendo d'ignorarla, ma in fretta circondarono il suo alloggio e bloccarono tutti gli accessi della casa, perché durante la notte non organizzasse la fuga. Perciò Sansone, saputo che cosa si preparava, nel mezzo della notte - prevenendo i tranelli predisposti -, abbracciate con le mani le colonne dell'edificio, sostenendo con il suo collo possente tutta la travatura e la massa del tetto, la trasportò sulla cima di un monte altissimo che sovrasta la città di Ebron, abitata da Ebrei.

26. Ma siccome con movimento libero ed errante superava i confini non solo della terra paterna, ma anche i limiti morali fissati dai precetti dei padri, trovò quella che sarebbe diventata tosto la causa funesta della rovina che l'avrebbe travolto. Infatti, dopo aver sperimentato poco fedeli le prime nozze con una donna straniera, mentre avrebbe dovuto almeno in seguito usare prudenza, non evitò di bel nuovo l'unione con Dalila, che era una prostituta; e siccome l'amava fuor di misura, offrì alle insidie nemiche l'occasione di fare un altro tentativo per sopraffarlo. Saliti da lei i Palestinesi, le promisero di darle ciascuno una somma, mille e cento denari, se avesse loro rivelato in che cosa Sansone riponeva la certezza della propria forza; una volta conosciutala, avrebbe potuto essere sopraffatto e catturato.

27. Ma quella, che una volta si era prostituita al denaro, con abile astuzia tra le coppe e le seduzioni amoroze, come se ammirasse la sua forza straordinaria, cominciò a chiedergli per quale motivo fosse tanto superiore alla forza degli altri e, nello stesso tempo, fingendosi timorosa e preoccupata, a pregarlo di confidare alla sua amata quale vincolo lo tenesse sottomesso al potere altrui. Ma egli, ancora sobrio e pienamente padrone di sé, contro le seduzioni della meretrice ricambiò inganno con inganno, dicendo che, se fosse stato legato con tralci di vite ancora verdi e non secchi, per debolezza fisica sarebbe stato uguale agli altri. I Palestinesi, saputo questo per mezzo di Dalila, avendolo circondato nel sonno con legami fatti di tralci, come chi si risveglia ad un tratto, non lo trovarono indegno della ben nota e solita forza, poiché, sciolti i lacci, il suo libero valore resisteva e li respingeva sebbene fossero molti.

28. Ma, dato l'insuccesso, di bel nuovo Dalila, dicendosi derisa e lamentandosi, ricorreva ancora alle proprie arti e non mancava d'invocare la fedeltà dell'amore. Sansone, ancora in senno, le disse che, se fosse stato legato con sette funi non ancora usate, sarebbe caduto in potere dei nemici. Ma anche questo riuscì vano. Una terza volta ancora, ormai prossimo alla rovina, rivelò come in segreto che, se fossero state sciolte le sette trecce del suo capo e intrecciate quasi a formare un cubito, la sua forza lo avrebbe abbandonato. E anche così beffò quelli che gli tramavano insidie.

29. Ma alla fine, poiché quella donna procace s'era lamentata d'essere stata tante volte giocata, mostrandosi afflitta di essere stata ritenuta indegna che le fosse affidato il segreto del suo diletto, e poiché diceva di vedere che si sospettava mirasse a un tradimento la sua richiesta fatta per il suo bene, con le sue lacrime forzò la sua fiducia. Anche perché era stabilito che quell'uomo d'una forza invitta - fino allora - cadesse nella sventura, ferito in cuore le rivelò il suo segreto: egli mostrava in sé la potenza di Dio ed era stato consacrato al Signore; secondo il suo precetto, lasciava crescere la chioma, ma, se l'avesse tagliata, avrebbe cessato d'essere nazireo e

avrebbe perduto l'uso della propria forza. I Palestinesi, conosciuto dalla donna il punto debole dell'uomo, le versano il compenso della sua scelleratezza, affinché, vincolata dalla somma ricevuta, predisponesse il tranello.

30. Allora quella, quand'egli fu stanco delle sue carezze amorose, lo fece addormentare e, ricorrendo a un barbiere, tagliò con un rasoio le sette trecce della sua testa, e subito - per aver egli violato la proibizione - le sue forze diminuirono. Perciò, risvegliatosi dal sonno: *Farò, disse, come sono solito e avrò la meglio sui miei avversari*; ma non riconobbe né l'alacrità del suo animo, né il coraggio, né aveva il vigore né gli rimaneva la grazia. Pertanto, comprendendo che stoltamente si era affidato alle donne e resosi conto che non sarebbe riuscito se avesse fatto un qualche tentativo, essendo stato per la sua debolezza condannato alla cecità, offrì le mani alle catene e, posto in ceppi, entrò in un carcere a lui ignoto per molto tempo.

31. E ormai, col passare del tempo, i capelli avevano cominciato a crescergli, e così, in occasione di un solenne banchetto, Sansone dal carcere venne esibito all'assemblea dei Palestinesi e venne collocato in vista del popolo. C'erano quasi tremila uomini, maschi e femmine, e lo insultavano con pesanti ingiurie, lo portavano in giro schernendolo; cose tutte che quell'uomo, consapevole della sua forza nativa, sopportava con maggiore sofferenza e al di là della stessa immagine del carcere. Infatti, il vivere e il morire si ritiene opera della natura, l'essere schernito è giudicato un disonore. Desiderando dunque di trovare un conforto a tanto oltraggio con la vendetta o impedirlo in avvenire con la morte, fingendo di non riuscire a reggersi per la debolezza fisica e l'impedimento dei ceppi, chiese al ragazzo che guidava i suoi passi di accostarlo alle colonne più vicine che reggevano tutto il palazzo. Accostato che fu, afferrò con ambo le mani i sostegni di tutto l'edificio e, mentre i Palestinesi erano occupati nel rito del sacrificio che celebravano in onore del loro dio Dagone - per merito del quale credevano che fosse stato loro dato in potere il loro nemico, mettendo insieme ai benefici celesti gli inganni della malafede femminile -, si rivolse al Signore dicendo a gran voce: «Signore, ancor a una volta ricordati del tuo servo, così da concedermi la vendetta sui Gentili per i miei due occhi. Non rendano gloria ai loro dei, pensando di avermi preso in loro potere con l'aiuto di quelli; né stimo di più la mia vita. *Perisca la mia vita con i Palestinesi*, perché imparino che la mia debolezza non è stata loro meno funesta della mia forza».

32. Scosse, quindi, le colonne con grande forza e le spezzò e le mandò in briciole; il conseguente crollo del tetto ad esse sovrapposto travolse lui e fece precipitare tutti quelli che dall'alto assistevano alla festa. Rimase lì senza vita una grande quantità di maschi e di femmine gli uni sugli altri, e, da morto, egli ottenne un trionfo più grande di tutte le precedenti vittorie con una fine per nulla indegna e ingloriosa. Infatti, anche se era stato invincibile fino a quei tempi e nei successivi, e non paragonabile in questa vita agli uomini sperimentati in guerra, tuttavia nella morte vinse se stesso e dimostrò un coraggio insuperabile, così da disprezzare e da non tenere in nessun conto una morte paurosa per tutti.

33. Fu una prova di coraggio l'aver concluso la sua vita con numero delle sue vittorie, e ottenne una morte non da prigioniero ma da trionfatore. E che egli sia stato ingannato da una donna, deve essere attribuito più alla natura che alla persona, perché la condizione umana è soggetta alla colpa. E' incalzata, infatti, dalle seduzioni delle turpitudini e ad esse cede. Pertanto, poiché la Scrittura rende testimonianza che egli ne uccise più in morte che nella luce di questa vita, sembra che sia stato catturato più per la rovina dei nemici che per divenire egli stesso più spregevole o meno grande. Non si dimostrò, infatti, inferiore quegli la cui tomba fu più gloriosa della sua potenza. Tant'è vero che fu oppresso e seppellito non dai giavellotti ma dai cadaveri

dei nemici, coperto dal proprio trionfo, lasciando ai posteri un segno famoso, perché per vent'anni fu giudice del suo popolo, che aveva trovato in cattività e - sepolto nel suolo della patria - lo lasciò erede della libertà.

34. Da quest'esempio, dunque, è chiaro che devono essere evitate le unioni con i pagani, perché al posto dell'amore matrimoniale non subentrino le insidie dell'apostasia.

Sta' sano ed amaci, perché anche noi ti amiamo"⁷.

⁷ Sant'Ambrogio, *Discorsi e Lettere II/II. Lettere (36-69)* (a cura di G. Banderle), *Lettera 62 (Maur. 19) Ambrogio a Vigilio*, Biblioteca Ambrosiana - Città Nuova, Milano-Roma 1988, 146-167.

III. LE LETTERE DI VIGILIO (passi relativi a predicazione, catecumenato)

1. LETTERA A SIMPLICIANO

Vi si parla di "chiese che erano state da poco fondate" e si indica lo stile dell'azione pastorale dei tre martiri:

"Post multos namque patientiae gradus et sedulas pugnas, recens perfidiae ascendit iniquitas; quibus ministri, cum ecclesiis quae nuper fundatae erant, lacessiti, multi ante martyrii titulos promiserunt. Parati ad omnia, libenter omnia sustinentes, nulli dantes occasionem, gloriam meruerunt".

"Dopo molte e progressive prove di sopportazione e intensificate battaglie, ultimamente montò la malvagità dell'incredulità. Messi al cimento da queste prove, i ministri, con le chiese che erano state da poco fondate, anticiparono molte motivazioni del loro martirio. A tutto preparati, tutto sopportando di buon grado, senza dare pretesto ad alcuno, meritarono quella gloria"⁸.

E' dichiarato il servizio della Parola di Sisinio con queste espressioni: "introdusse la nuova pace legata al nome di cristiano presso una gente barbara" (*novam christiani nominis pacem intulit barbarae nationi*) (146-147).

Di Martirio si dice che, in qualità di lettore, era "maestro che non interrompeva mai la sua lezione, ansioso di guadagnare anime, che mandò avanti" (149) e si parla di "anime [da lui] portate a libertà" (149); il suo ministero lo portava a "manifestare visibilmente con esempi viventi la risurrezione che aveva proclamato" (149).

Di Martirio si indicano i passi verso la fede e l'impegno missionario :

"Lector quoque Martyrius eius adminiculo sociatus, iam nominis pignore se commendante cum religiosae professionis exordia post militiam temporalem cathecuminus induit; sed proiecto cingulo, reiecto parentum vel fratrum carnalium coetu, intelligens verum suae lucis auctorem, gratiam consecutus, inter lectores officio sociatus, divinae laudis canticum auribus primus surdae regionis increpuit".

"Anche il lettore Martirio, associato a suo sostegno, avendo come garanzia il pegno del suo nome, dopo la milizia di questo mondo, da catecumeno vestì la prima trama d'una vita di professione religiosa. Ma, abbandonata la divisa militare, lasciata la compagnia dei genitori e dei fratelli carnali, capendo chi fosse il vero autore della sua luce, ricevuta la grazia, associato all'ufficio di lettore, fece per primo risuonare il canto della lode divina agli orecchi di una regione sorda" (146-149).

⁸ L. F. Pizzolato, *Studi su Vigilio di Trento*, Vita e Pensiero, Milano 2002, 146-147. I numeri di pagina delle altre citazioni sono nel testo.

Di Alessandro è documentato l'itinerario spirituale:

"Alexander quoque, Martyrii consanguinitate germanus, tertius Trinitatis ostium proposuit paremque confessionis ianuam reseravit. Nam patriam hic propter Deum peregrinus parentesque deseruit, comitis in probationibus fidus, fide magnanimus, miseratione propensus;"

"Anche Alessandro, fratello di sangue di Martirio, terzo di quella trinità, indicò l'ingresso e dischiuse una ugual porta di professione di fede. Infatti egli, fattosi esule, abbandonò la patria e i parenti per la causa di Dio, fedele al compagno nelle prove, generoso grazie alla fede, pronto ad abbassarsi per compassione" (148-149).

2. LETTERA A GIOVANNI CRISOSTOMO

Si parla del ministero della Parola dei tre martiri:

"Cum adhuc esset in supradicta regione nomen Domini peregrinum, neque ullum signum esset quod signaculum demonstraret, fuerunt hi tunc numero, nunc merito singulares advenae tam religione quam gente, a quibus non immerito Deus praedicaretur ignotus, longa temporis quieti conversatione compositi, dum nulla fidei utilitas titillaret".

"Quando nella suddetta regione il nome del Signore era ancora estraneo e non c'era alcun segno esterno che manifestasse il suo segno distintivo, ci furono questi personaggi, eccezionali sia di numero sia di merito, forestieri sia per religione sia per stirpe, che non per nulla predicavano un Dio ignoto: essi si erano adattati in una lunga consuetudine di vita alla quiete di quel tempo, fintantoché non ci fosse a stimolarli alcun interesse per la fede" (154-155).

Si parla, con riferimento ai primi frutti della predicazione, di "i germogli di Cristo" (*Christi quoque germina*) (154-155) e di "uno della loro razza che si era di recente convertito" (*nuper de sua gente conversum*) (156-157).

Di Sisinio si dice che "era stato il primo a introdurre il suono della fede" (*sonum fidei primum intulerat*) (158-159); Vigilio invita poi a "ripercorrere con me pazientemente i fatti riferiti, partendo dagli esordi della loro vita religiosa. Sisinio di stirpe cappadoce o greco, già di illustre nobiltà tra i vostri" (162-163); Sisinio è anche chiamato "voce roca [che] indicava ripetutamente il banditore di Cristo, fatta roca per il suo gridare ai sordi" (163).

Narrando del martirio del lettore Martirio si dice che "l'irrigatore di uomini, il piantatore d'anime" (165) e si accenna al suo battesimo: "lavato dal sangue come in un battesimo particolare" (158-161).

Si può riferire ai tre martiri l'espressione "corolle dei gigli rese candide per mezzo del battesimo" (*inter albescentes liliorum per baptismum comas*) (160-161).

B. MEDIOEVO

I. LA CATECHESI NEI CONCILI E NEI SINODI PROVINCIALI

CONCILIUM CLOVESHVIENSE II (Cloveshow - Inghilterra, 747)

“Tertio sanxerunt loco, ut singulis annis unusquisque episcopus parochiam suam pertranseundo, et circumeundo, speculandoque visitare non praesideat: populumque diversae conditionis ac sexus per competentia ad se convocet loca, aperteque doceat, utpote eos qui raro audiunt verbum Dei: prohibens et inter cetera peccamina paganas observationes, id est, divinos, sortilegos, auguria, auspicia, phylacteria, incantationes, sive omnes spurcitas impiorum, gentiliumque errata.

Decimo docuerunt decreto, ut presbyteri omne sui gradus officium legitimo ritu per omnia discant exhibere nosse: deinde ut symbolum fidei ac dominicam orationem, sed et sacrosancta quoque verba quae in Missae celebratione et officio baptismi solemniter dicuntur, interpretari atque exponere posse propria lingua qui nesciant, discant;

nec non et ipsa sacramenta quae in Missa ac baptisate, vel in aliis ecclesiasticis officiis visibiliter conficiuntur, quid spiritualiter significant, et discere studeant”⁹.

“In terzo luogo decisero che ogni anno ciascun vescovo non ordini di visitare la propria parrocchia attraversando, andando in giro e osservando: convochi presso di sé in luoghi convenienti il popolo, tenendo conto della diversa condizione e del sesso, e lo istruisca chiaramente, dato che raramente ascoltano la parola di Dio, proibendo tra gli altri peccati gli usi pagani, cioè gli indovini, i sortilegi, gli auguri, gli auspici, i filatteri, gli incantesimi e tutte le sporcizie degli empi e gli errori dei pagani.

Con il decimo decreto insegnarono che i sacerdoti imparino a saper presentare ogni ufficio del proprio grado con il rito legittimo; poi che imparino, coloro che non sanno, a poter spiegare ed esporre nella propria lingua il simbolo della fede e l'orazione del Signore, come pure le sante parole che sono proclamate solennemente nella celebrazione della Messa e nella liturgia del battesimo; così pure che si dedichino ad imparare ciò che significano spiritualmente gli stessi sacramenti che sono realizzati visibilmente nella Messa, nel battesimo e nelle altre cerimonie ecclesiastiche”.

CONCILIUM FRANCOFORDIENSE (Francoforte, 794, can. 33)

“Ut fides catholica sanctae Trinitatis, et oratio dominica, atque symbolum fidei, omnibus praedicetur et tradatur”¹⁰.

(Ordiniamo) “che a tutti sia predicata e trasmessa la fede cattolica della santa Trinità, assieme alla orazione del Signore e al Simbolo della fede”.

⁹ Ph. Labbeus – G. Cossartius, *Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta*, VIII, Venetiis, apud S. Coleti et J. B. Albrizzi, 1728-1733, 321; 323; in seguito citato *Sacrosancta Concilia*.

¹⁰ *Sacrosancta Concilia*, IX, 105.

CONCILIUM FOROIULIENSE (Cividale del Friuli, 796)

“Symbolum vero et orationem dominicam omnis Christianus memoriter sciat, omnis aetas, omnis sexus, omnisque conditio: masculi, feminae, juvenes, senes, servi, liberi, pueri, conjugati, innuptaeque pullae: quia sine hac benedictione nullus poterit in coelorum regno percipere portionem. Qui autem observaverit haec, et a malis operibus se custodierit; et in praesenti saeculo salvus erit, et in futuro cum angelis congaudebit”¹¹.

“Ogni cristiano, di qualsiasi età, sesso, condizione, sappia a memoria il Simbolo e l'orazione del Signore; questo vale per uomini, donne, giovani, anziani, servi, liberi, fanciulli, sposati e ragazze perché senza questo atto di lode nessuno potrebbe ricevere il premio nel regno dei cieli. Chi invece osserverà queste cose e si asterrà da azioni malvage, nel tempo presente sarà salvo, e in futuro godrà con gli angeli”.

CAPITULARE THEODULFI EPISCOPI AURELIANENSIS (797, can. 22)

“Commonendi sunt fideles, ut generaliter omnes a minimo usque ad maximum orationem dominicam et symbolum discant: et dicendum eis, quod in his duabus sententiis omne fidei Christianae fundamentum incumbit; et nisi quis has duas sententias et memoriter tenuerit, et ex toto corde crediderit, et in oratione saepissime frequentaverit, catholicus esse non poterit. Constitutum namque est, ut nullus chrismetur, neque baptizetur, neque a lavacro fontis illius suscipiatur, neque coram episcopo ad confirmandum quemlibet teneat, nisi symbolum, et orationem dominicam memoriter tenuerit; exceptis his quos ad loquendum aetas minime perduxit”¹².

“Si devono ammonire i fedeli, affinché, generalmente tutti, dal più piccolo al più grande imparino l'orazione del Signore e il Simbolo; e si dovrà dire loro che in questi due contenuti si trova tutto il fondamento della fede cristiana; e non potrà essere cattolico se non colui che conoscerà a memoria questi due contenuti, li crederà di tutto cuore e li utilizzerà spessissimo nella preghiera. Infatti è stato deciso che nessuno riceva la cresima, né sia battezzato, né da lui sia tolto dal fonte qualcuno, né faccia da padrino davanti al vescovo, se non conoscerà a memoria il Simbolo e l'orazione del Signore; eccetto coloro che l'età non permise di esprimersi affatto”.

CAPITULARE EPISCOPORUM (801/802, can. 5)

“Ut unusquisque sacerdos orationem dominicam et symbolum populo sibi commisso curiose insinuet, ac totius religionis studium, et Christianitatis cultum eorum mentibus ostendat”¹³.

“Ordiniamo che ciascun sacerdote spieghi con cura al popolo a lui affidato l'orazione del Signore e il Simbolo, e mostri alle loro menti l'amore di tutta la religione e il modo di vivere della cristianità”.

¹¹ PL, 99, 295.

¹² Sacrosancta Concilia, IX, 189.

¹³ Sacrosancta Concilia, IX, 251.

CONCILIUM MOGUNTIAECUM (Mainz, 813, can. 45)

“Symbolum, quod est signaculum fidei, et orationem dominicam discere semper admoneant sacerdotes populum Christianum. Volumusque ut disciplinam condignam habeant qui haec discere negligunt, sive in jeunio, sive in alia castigatione emendentur. Propterea dignum est, ut filios suos donent ad scholam, sive ad monasteria, sive foras presbyteris, ut fidem catholicam recte discant, et orationem dominicam, ut domi alios edocere valeant. Et qui aliter non potuerit, vel in sua lingua hoc discat”¹⁴.

“I sacerdoti ammoniscano sempre il popolo cristiano di imparare il Simbolo, che è il segno della fede, e l'orazione del Signore. Vogliamo che abbiano una pena adeguata coloro che manifestano negligenza nell'imparare queste cose e che siano corretti sia col digiuno che con altro castigo. Per questo è giusto che (i genitori) inviino i loro figli a scuola, sia presso i monasteri che presso i sacerdoti del territorio, affinché imparino rettamente la fede cattolica assieme all'orazione del Signore, così che a casa sappiano istruire altri. E chi non potrà fare altrimenti impari queste cose nella propria lingua”.

CAPITULARE AHYTONIS EPISCOPI BASILIENSIS (prima del 822, can. 2)

“Secundo jubendum, ut oratio Dominica, in qua omnia necessaria humanae vitae comprehenduntur, et symbolum apostolorum, in quo fides catholica ex integro comprehenditur, ab omnibus discatur tam latine quam barbarice, ut quod ore profitentur, corde credatur et intelligatur”¹⁵.

“In secondo luogo riteniamo di dover comandare che da parte di ognuno siano imparati, sia in latino che in lingua barbarica, l'orazione del Signore in cui sono contenute tutte le cose necessarie alla vita umana, e il Simbolo degli Apostoli in cui è contenuta integralmente la fede cattolica, questo affinché ciò che è confessato con la bocca sia creduto e compreso col cuore”.

CAPITULARIA II (827)

“De eruditione filiorum a parentibus et patrinis. Ut parentes filios suos, et patrini eos quos de fonte lavacri suscipiunt, erudire summopere studeant; illi, quia eos genuerunt et eis a Domino dati sunt; isti, quia pro eis fideiussores existunt”¹⁶.

“Dell'educazione dei figli da parte di genitori e padrini. Che i genitori si dedichino ad istruire il più possibile i propri figli, e i padrini coloro che assumono dal fonte del battesimo; quelli perché li hanno generati e a loro sono stati donati dal Signore; questi poiché hanno per loro il compito di custodi della fede”.

¹⁴ *Sacrosancta Concilia*, IX, 338.

¹⁵ *Sacrosancta Concilia*, IX, 615-616.

¹⁶ *PL* 97, 550.

CONCILIUM PARISENSE VI (I, 7, 829)

“Qualiter autem hi qui de sacro fonte alios suscipiunt instruere debeant, beatus Augustinus in sermone habito ad populum demonstrat, dicens: quicumque igitur viri: quaecumque mulieres de sacro fonte filios spiritualiter susceperunt, cognoscant se pro eis fidejussores extitisse apud Deum: et in eo necesse est, ut semper illis sollicitudinem verae caritatis impendant, admoneant, et castigent, atque corripiant, ut castitatem custodiant, virginitatem usque ad nuptias servent, et ceteris bonis operibus dediti sint. In hoc quippe facto, de quo agitur, quantum a religione Christiana digressum sit, ignorari fas non est”¹⁷.

“In che modo debbano insegnare coloro che prendono altri dal sacro fonte, lo dimostra il beato Agostino nel sermone tenuto al popolo, quando dice: qualsiasi uomo o donna che assunsero spiritualmente dei figli dal sacro fonte, sappiano che per essi hanno il compito di custodi della fede presso Dio; e in questo compito è necessario che offrano loro sempre la sollecitudine di una vera carità, li ammoniscano, li castigino, e li rimproverino, affinché custodiscano la castità, conservino la verginità fino alle nozze, e siano dediti alle altre opere buone. Proprio a proposito di questa azione di cui si tratta, non è possibile ignorare quanto si sia allontanato uno dalla religione cristiana”.

CONCILIUM BITERRENSE (Beziers, can. 7, 1246)

“Praecipimus etiam quod sacerdotes parochiales studeant exponere populo diebus Dominicis articulos fidei simpliciter ac distincte; ne velamen ignorantiae deinceps praetendere quispiam possit; et hoc in synodis praecipiat eisdem. Pueri quoque a septimo et supra, ad ecclesiam a parentibus adducantur diebus Dominicis et festivis, et in fide catholica instruantur, et doceant eos salutationes beatae Mariae, Pater noster, et Credo in Deum”¹⁸.

“Comandiamo anche che i sacerdoti parrocchiali si impegnino a spiegare al popolo nei giorni di domenica gli articoli della fede con semplicità e chiarezza; ne alcuno possa successivamente scusare il velo dell'ignoranza; e ciò sia deciso nei medesimi sinodi. Anche i fanciulli dal settimo anno in sù, siano portati in chiesa dai genitori nei giorni di domenica e di festa, e siano istruiti nella fede cattolica; e insegnino loro i saluti della beata Maria, il Pater noster, e il Credo in Dio”.

CONCILIUM ALBIENSE (Albi, can. 29, 1254)

“Omnes autem utriusque sexus postquam ad annos discretionis pervenerint, confessionem peccatorum faciant in anno proprio sacerdoti, similiter alii de voluntate illius, injunctam sibi pro viribus poenitentiam humiliter impleturi. Ter quoque in anno, in natali Domini, Pascha, et Pentecoste, suscipiant eucharistiae cum omni reverentia sacramentum. Ita quod confessio communionem praecedat: nisi si

“Tutte le persone di qualsiasi sesso, dopo che sono giunte agli anni della discrezione, durante l'anno facciano confessione dei peccati al proprio sacerdote, così pure gli altri secondo il parere dello stesso, con impegno a far umilmente la penitenza attribuita a sé tenendo conto delle proprie forze. E tre volte all'anno, a Natale, Pasqua e Pentecoste, ricevano il sacramento

¹⁷ *Sacrosancta Concilia*, IX, 715.

¹⁸ *Sacrosancta Concilia*, XIV, 89.

ob aliquam causam rationabilem, ad tempus ab ejus receptione abstinuerint, de consilio proprii sacerdotis"¹⁹.

dell'Eucaristia con ogni riverenza. Così che la confessione preceda la comunione: a meno che, per qualche ragionevole causa, su consiglio del proprio sacerdote, dovessero astenersi, temporaneamente, dalla recezione del sacramento".

CONCILIUM LAMBHETENSE (Lambeth, 1281)

"... praecipimus, ut quilibet sacerdos plebi praesidens, quater in anno, hoc est, semel in qualiter quarta anni, die uno solemniter vel pluribus, per se, vel per alium, exponat populo vulgariter, absque cuiuslibet subtilitatis textura phantastica, quatuordecim fidei articulos, decem mandata decalogi, praecepta evangelii, duo scilicet geminae caritatis, septem opera misericordiae, septem peccata capitalia cum sua progenie, septem virtutes principales, ac septem gratiae sacramenta. Et ne quis a praedictis per ignorantiam se excuset, quae tamen omnes ministri ecclesiae scire tenentur: ea perstringimus summaria brevitate. Sciendum igitur septem esse fidei articulos pertinentes ad mysterium Trinitatis: quorum quatuor pertinent ad Divinitatis intrinsecam, tres vero ad effectus. Primus est unitas Divinae essentiae in trium personarum indivisibili Trinitate, juxta illud *Credo in unum Deum*. Secundus est [...]. Item alii septem articuli pertinent ad Christi humanitatem. Primus est Incarnatio [...]. Item, decem mandatorum veteri testamenti, tria ordinantur ad Deum, quae dicuntur mandata primae tabulae, septem vero ad proximum, quae dicuntur mandata secundae tabulae [...]. His autem decem mandatis duo superaddit evangelium: dilectionem Dei scilicet et proximi. Deum diligit qui ex amore, non ex timore principaliter custodit. Proximum autem debet quilibet diligere sicut seipsum: [...]. Septem sunt opera misericordiae quae ex Matthaei evangelio patefiunt: videlicet,

"... comandiamo che ogni sacerdote che presiede la comunità, esponga al popolo in lingua volgare, quattro volte all'anno cioè una volta ogni quadrimestre, in un sol giorno solenne o in più giorni, direttamente o attraverso un altro, evitando costruzione sottilmente fantasiosa, i quattordici articoli della fede, i dieci precetti del decalogo, i due precetti del vangelo cioè quelli della carità, le sette virtù principali, e i sette sacramenti della grazia. E affinché nessuno adduca l'ignoranza come scusa delle cose dette, e dovendo conoscerle tutti i ministri della chiesa, le riportiamo con concisa brevità.

Bisogna dunque sapere che sono sette gli articoli della fede che riguardano il mistero della Trinità: quattro di questi riguardano gli elementi specifici della divinità; gli altri tre i suoi effetti. Il primo è l'unità dell'essenza divina in una indivisibile Trinità di tre persone, secondo l'articolo Credo in un solo Dio. Il secondo è [...]

Allo stesso modo altri sette articoli riguardano l'umanità di Cristo. Il primo è l'Incarnazione [...].

Lo stesso dei dieci comandamenti dell'antico testamento, tre sono diretti a Dio, e son detti comandamenti della prima tavola, sette al prossimo, e sono detti comandamenti della seconda tavola [...].

A questi dieci comandamenti per altro il vangelo ne aggiunse due: cioè l'amore di Dio e del prossimo: ama Dio colui che cura i predetti comandamenti soprattutto per amore, non per timore. Il prossimo lo deve amare ciascuno come se stesso:

¹⁹ *Sacrosancta Concilia*, XIV, 161-162.

famelicum pascere, potare sitibundum, hospitio recipere peregrinum, vestire nudum, visitare infirmum, consolari carceri mancipatum. Septimum ex Tobia tollitur, scilicet sepelire corpora mortuorum²⁰.

[...].

Sette sono le opera di misericordia che sono presenti nel vangelo di Matteo: cioè dar da mangiare all'affamato, dar da bere all'assetato; offrire ospitalità al pellegrino; vestire il nudo, visitare l'ammalato, consolare chi è portato in carcere. La settima in verità si prende in Tobia, cioè seppellire i corpi dei morti".

CONCILIUM VAURENSE (Lavaur, cap. 1, 1368)

"... praecipimus, quatenus universi et singuli rectores ecclesiarum, in aliqua provinciarum nostrarum consistentium, diebus Dominicis et festivis in suam parochiam ex more ad Divina convenient, ipsos parochianos suos et subditos, sicut opportunum fuerit, et secundum gratiam ac sufficientiam unicuique a Domino datam, de ipsius fidei nostrae principiis sive articulis, de decem praeceptis Divinae legis, de septem peccatis mortalibus, et si qua sunt alia quorum sit cognitio necessaria ad salutem, non simul quidem de omnibus, sed alternatim et seorsim prout tempus et locus et capacitas auditorum exigent, diligenter instruant et informant.

[...]

Comprehendimus ergo intentionem nostram sub certis limitibus: et sanctorum patrum vestigiis inhaerentes, pronunciamus unicuique fidei, postquam ad annos discretionis pervenerit, fore necessarium ad salutem, nosse scilicet et inquirere quid sit sibi credendum, quid diligendum, quid expectandum. Tria enim quaedam sunt, ut tradit Augustinus, quibus Deus recte colitur, et per quae ad Deum, velut quibusdam mentis passibus, pervenitur: videlicet fides, spes, caritas. Per fidem dirigimur in credendo, per caritatem regulamur in amando, per spem in laboribus consolamur. Primum itaque doctrinam tradimus de credendis, quae sunt articuli fidei, et ipsa sacramenta legis novae.

"... ordiniamo che tutti e ciascun responsabile delle chiese che esistono in qualsiasi delle nostre province, le domeniche e i giorni di festa vengano come di solito ai divini Uffici e istruiscano diligentemente e informino i propri parrocchiani e sudditi, come parrà opportuno, e secondo il dono e le capacità date a ciascuno da Dio, riguardo ai principi e articoli della nostra stessa fede, ai dieci precetti della legge di Dio, ai sette peccati mortali e ad altre cose la cui conoscenza è necessaria per la salvezza, non però (istruendo) nello stesso momento su ogni cosa, ma alternando e separando (gli argomenti) in base al tempo, al luogo e alla capacità degli uditori. [...]

La nostra intenzione la consideriamo dentro limiti stabiliti: e aderendo alle orme dei santi padri, decidiamo che ad ogni fedele, raggiunti che abbia gli anni della discrezione, sia necessario per la salvezza, che conosca e ricerchi che cosa deve credere, che cosa deve amare, che cosa sperare. Sono tre infatti gli atteggiamenti, come afferma Agostino, con i quali si onora bene Dio, e con i quali si raggiunge Dio, come per certi gradini della mente: cioè la fede, la speranza, la carità. Attraverso la fede siamo condotti nel credere, attraverso la carità siamo regolati nell'amare, attraverso la speranza siamo consolati nelle fatiche. Per questo per prima cosa insegniamo la dottrina delle cose da

²⁰ *Sacrosancta Concilia*, XIV, 741-744 passim.

Nam in his duobus, sacramentis videlicet et articulis, tota Christianae religionis et ecclesiae universalis structura fundatur. Deinde loquemur de virtutibus, et vitiis eis oppositis; de donis et beatitudinis, quae prioribus correspondent. Demum in explicatione praeceptum Decalogi, per quae explicatur caritas, finiemus. [...]

Unum crede Deum, Patrem, Filium, quoque Flamen, Qui creat et recreat homines, quos sanctificabit. Conceptus, natus, passus, descendit ad ima, Surgit, et ascendit, venire discernere cuncta. [...]

De solis sacramentis legis novae loquamur, quae sunt septem: Baptismus, Confirmatio, Eucharistia, Poenitentia, Unctio extrema, Ordo, Conjugium. [...]

Posquam de articulis fidei et sacramentis disseruimus: de virtutibus theologicis et moralibus est loquendum. Virtutes theologicas Paulus apostolus tres enumerat. Sunt autem, spes, fides, caritas. Virtutes morales, quae cardinales dicuntur, sunt quatuor: de quibus philosophi gentium multa subtilia et utilia satis dixerunt. Sunt autem, justitia, fortitudo, prudentia, temperantia. [...]

Ita dona Spiritus sancti ad bene operandum perficiunt hominem supra homines, modo quodam Divino, et supra humanum gradum. [...]

credere, cioè gli articoli della fede, e i sacramenti stessi della legge nuova.

Infatti in questi due elementi, cioè i sacramenti e gli articoli, si fonda tutta la struttura della religione cristiana e della chiesa universale. Poi parliamo delle virtù e dei vizi ad esse opposti; dei doni, e delle beatitudini che hanno corrispondenza con i primi. Infine terminiamo con la spiegazione dei precetti del decalogo, con cui si spiega la carità. [...]

Unum crede Deum, Patrem, Filium, quoque Flamen (= soffio), Qui creat et recreat homines, quos sanctificabit. Conceptus, natus, passus, descendit ad ima, Surgit, et ascendit, venire discernere cuncta. [...]

Parliamo solo dei sacramenti della legge nuova che sono sette: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, Matrimonio. [...]

Dopo aver trattato degli articoli della fede e dei sacramenti: bisogna parlare delle virtù teologiche e morali. L'apostolo Paolo enumera tre virtù teologiche. Sono infatti la speranza, la fede, la carità. Le virtù morali che si chiamano cardinali sono quattro: di queste i filosofi pagani hanno detto molte cose acute ed abbastanza utili. Sono dunque, la giustizia, la fortezza, la prudenza, la temperanza. [...]

Così i doni dello Spirito santo perfezionano l'uomo sopra gli uomini, in certo modo divinamente, e sopra il livello umano. [...]

Quemadmodum autem, sicut superius assignavimus, septem sacramentis correspondent septem virtutes, tres theologicae, et quator cardinales; et rursus septem dona, septem virtutibus: ita septem donis correspondent septem petitiones orationis Dominicae: quarum tres primae sunt, quibus aeterna poscimus: quatuor ultimae sunt, quibus ea petuntur, que tantum sunt in hac vita. Et ita in illis continentur omnia bona homini necessaria. Iis etiam septem petitionibus septem illae beatitudines, de quibus loquitur Salvator in evangelio, adaptantur ...[...]

Assignantur autem in sacro canone septem corporales hujusmodi eleemosynae, et septem spirituales. Per illas quidem, proximorum defectibus corporalibus; per alias, defectibus spiritualibus subevenitur. Septem corporales eleemosynae sunt isto versu contentae:

Visito, potō, cibo, redimo, tego, colligo, condo. [...]

At vero eleemosynae spirituales continentur hoc versu:

Consule, castiga, salare, remitte, fer, ora. [...]

Superest modo de praeceptis Divinae legis eloqui. Licet enim totam legem impleat caritas ipsa, qua Deum propter seipsum diligimus, et proximum propter Deum: tamen haec dilectio per decem praecepta decalogi explicatur... [...]

Unum cole Deum, nec jure vana per ipsum

Sabbata santifices, et venerare parentes. Non sis occisor, fur, moechus, testis iniquus.

Vicinique torum, resque caveto suas. Summa igitur huius doctrinae ... haec est.

Diximus enim, quod articuli fidei pertinentes ad deitatem, sunt septem.

Articuli pertinentes ad Christi humanitatem sunt septem. Virtutes theologicae, cum cardinalibus, totidem.

Nello stesso modo, come sopra abbiamo indicato, ai sette sacramenti corrispondono le sette virtù, tre teologiche, e quattro cardinali; e d'altra parte alle sette virtù corrispondono i sette doni; così ai sette doni corrispondono le sette petizioni della preghiera del Signore: tra cui, le prime tre sono quelle con le quali chiediamo cose eterne: le ultime quattro quelle con le quali sono richieste cose che riguardano soltanto questa vita. E così in esse sono contenuti tutti i beni necessari all'uomo. Ancora, a queste sette petizioni si adattano quelle sette beatitudini di cui parla il Salvatore nel vangelo ... [...]

In questo sacro ordinamento sono anche ascritte sette elemosine caratterizzate come corporali e sette come spirituali.

Per quelle quindi si viene in soccorso ai bisogni fisici del prossimo; per le altre, ai bisogni spirituali. Le sette elemosine corporali sono contenute in questo verso:

Visito, potō, cibo, redimo, tego, colligo, condo. [...]

Le elemosine spirituali sono invece contenute in questo verso:

Consule (abbraccia l'insegnare e il dirigere il dubbioso), castiga, salare, remitte, fer, ora. [...]

Rimane soltanto di parlare dei precetti della divina legge. Infatti benché adempia tutta la legge la carità stessa, con la quale amiamo Dio per se stesso, e il prossimo a causa di Dio, tuttavia questo amore è sviluppato attraverso i dieci precetti del decalogo ... [...]

Unum cole Deum, nec jure vana per ipsum

Sabbata santifices, et venerare parentes. Non sis occisor, fur, moechus, testis iniquus.

Vicinique torum, resque caveto suas.

Dunque il compendio di questa dottrina ... è questo. Abbiamo detto infatti, che gli articoli della fede riguardanti la divinità sono sette. Gli articoli riguardanti l'umanità di Cristo sono sette. Le virtù teologiche assieme alle cardinali sono

altrettante

Sacramenta ecclesiae totidem. Dona Spiritus sancti totidem. Petitiones in Dominica oratione contentae sunt totidem. Beatitudines totidem. Vitia capitalia totidem. Praecepta legis sunt decem. In articulis fidei est, ut fideles ad petendum dona altissimi dirigantur, et illuminentur. In praecibus sive petitionibus est, ut dona haec impetrentur. In vitando peccata, et implendo praecepta, est, ut beatitudines consequamur²¹.

I sacramenti altrettanti. I doni dello Spirito santo altrettanti. Le petizioni contenute nella preghiera del Signore sono altrettante. Le beatitudini altrettante. I vizi capitali altrettanti. I precetti della legge sono dieci. Negli articoli della fede, si verifica che i fedeli siano orientati e illuminati a chiedere i doni dell'altissimo. Nelle invocazioni e petizioni si verifica che siano ottenuti questi doni. Nell'evitare i peccati, e compiendo i precetti, si verifica che raggiungiamo le beatitudini".

CONCILIUM DETURSANUM (Tortosa, can. 6, 1429)

"Saluti animarum plurimum dignositur opportunum, ut unusquisque fidelis agnoscat et sciat quid credere debeat, scilicet articulos fidei; quid petere, scilicet, quae in oratione Dominica Christus nos docuit postulare: quae servare, videlicet decem praecepta legis: quae vitare, scilicet septem peccata mortalia: quid optare, gloriam paradisi et sperare: quid timere, poenas inferni: quod Christianae doctrinae breve, et utile epilogum esse censeatur: quae a multis popularibus, ut percepimus, ignorantur. Hac igitur constitutione dioecesanis omnibus, et aliis praelatis ecclesiasticis super his jurisdictionem ecclesiasticam habentibus, districte praecipiendo mandamus, ut per viros literatos et probos dictari et scribi faciant aliquod breve compendium, in quo praedicta omnia, quantum populares est scire necesse, districte comprehendantur et clare: quodque compendium sic commode dividatur inter partes, ut per sex vel septem lectiones valeat declarari, et sic per totius anni decursum repetitis vicibus per curatos diebus Dominicis populo taliter faciant explanari, ut excussis ignorantiae tenebris populum acceptabilem Deo valeant exhibere²².

"Si ritiene molto opportuno per la salvezza delle anime che ogni fedele conosca e sappia quello che deve credere, ossia gli articoli della fede; che cosa deve chiedere, ossia quello che Cristo ci insegnò a chiedere nell'orazione del Signore; quel che si deve osservare, ossia i dieci precetti della legge; quel che si deve evitare, cioè i sette peccati mortali; quel che si deve desiderare e sperare, ossia la gloria del Paradiso; che cosa temere, ossia le pene dell'inferno. Si pensa che questo sia un breve e utile epilogo della dottrina cristiana, che come abbiamo sentito dire, molti popolani ignorano. Pertanto, con questa costituzione, comandiamo a tutti i diocesani e agli altri prelati ecclesiastici, che hanno su di essi giurisdizione ecclesiastica e lo imponiamo come stretto obbligo, di affidare ad alcuni uomini letterati l'incarico di scrivere un breve compendio, nel quale siano contenute in modo chiaro e succinto tutte queste cose, cioè quanto il popolo deve sapere; e ordiniamo che questo compendio sia diviso in parti in modo che si possa spiegare agevolmente in sei o sette lezioni; e (ordiniamo) che, nel corso

²¹ *Sacrosancta Concilia*, XV, 846-853 passim.

²² *Sacrosancta Concilia*, XVII, 173-174.

dell'anno, lo facciano spiegare al popolo dai parroci ripetute volte, cosicché, rimosse le tenebre dell'ignoranza, possano presentare un popolo accetto a Dio”.

SYNODUS EBORACENSIS (York, 1466)

“... praecipimus, ut quilibet sacerdos plebi praesidens, quater in anno, hoc est, semel in quolibet quarterio anni, die una solemniter vel pluribus, per se vel per alium exponat populo vulgariter, absque cuiuslibet subtilitatis textura fantastica, quatuordecim fidei articulos; decem mandata decalogi; duo praecepta evangelii, scilicet geminae caritatis; septem misericordiae; septem peccata capitalia cum sua progenie; septem virtutes principales; ac septem gratiae sacramenta: et ne quis a praedictis per ignorantiam se excuset, cumque omnes ministri ecclesiae scire teneantur, ea perstringimus summaria brevitate: Sciendum est igitur septem fidei articulos pertinentes ad mysterium Trinitatis: quorum quatuor pertinent ad divinitatis intrinseca, tres vero ad effectus. Primus est unitas divinae essentiae in trium personarum indivisibili Trinitate, juxta illud *Credo in unum Deum*. Secundus est [...]. Item alii septem articuli pertinent ad Christi humanitatem. Primus est incarnatio [...]. Item decem mandatorum veteri testamenti tria ordinantur ad Deum, quae dicuntur mandata primae tabulae, septem vero ad proximum, quae dicuntur secundae tabulae mandata [...]. His autem mandatis duo superaddidit evangelium; scilicet dilectionem Dei et proximi: Deum diligit qui praedicta mandata ex amore, non ex timore principaliter custodit; proximum autem debet quilibet diligere sicut semetipsum; [...]. Sex autem opera misericordiae ex Matthaei evangelio patefiunt; quae sunt pascere famelicum; potare sitibundum;

“Comandiamo che ogni sacerdote che presiede la comunità, esponga al popolo in lingua volgare, quattro volte all'anno cioè una volta ogni quadrimestre, in un sol giorno solenne o in più giorni, direttamente o attraverso un altro, evitando costruzione sottilmente fantasiosa, i quattordici articoli della fede, i dieci precetti del decalogo, i due precetti del vangelo cioè quelli della carità, le sette opere di misericordia; i sette peccati capitali con la loro famiglia; le sette virtù principali, e i sette sacramenti della grazia. E affinché nessuno adduca l'ignoranza come scusa delle cose dette, e dovendo conoscerle tutti i ministri della chiesa, le riportiamo con concisa brevità: bisogna dunque sapere i sette articoli della fede che riguardano il mistero della Trinità: quattro di questi riguardano gli elementi specifici della divinità; gli altri tre i suoi effetti. Il primo è l'unità dell'essenza divina in una indivisibile Trinità di tre persone, secondo l'articolo Credo in un solo Dio. Il secondo è [...] Allo stesso modo altri sette articoli riguardano l'umanità di Cristo. Il primo è l'incarnazione [...]. Lo stesso dei dieci comandamenti dell'antico testamento tre sono diretti a Dio, e son detti comandamenti della prima tavola, sette sono orientati al prossimo e sono detti comandamenti della seconda tavola [...]. A questi comandamenti per altro il vangelo ne aggiunse altri due e cioè l'amore di Dio e del prossimo: ama Dio colui che cura i predetti comandamenti soprattutto per amore, non per timore; il prossimo ciascuno lo deve amare come se stesso; [...].

hospitio praecipere peregrinum; vestire nudum; visitare infirmum; consolari carceri mancipatum; septimum vero ex Tobia colligitur, quod est sepelire corpora mortuorum.

Septem sunt peccata capitalia, videlicet, superbia; invidia; ira; acedia; avaritia; gula, et luxuria. [...]

Septem vero virtutes principales sunt, fides, spes, et caritas, quae ad Deum pertinent et idcirco theologicae appellantur, prudentia, iustitia, temperantia et fortitudo, per quas ad seipsum et proximum homo ordinatur. [...]

Septem sunt gratiae sacramenta, quorum dispensatores ecclesiae sunt praelati²³.

Appaiono poi sei opere di misericordia nel vangelo di Matteo; queste sono dare da mangiare all'affamato, dar da bere all'assetato; offrire ospitalità al pellegrino; vestire il nudo, visitare l'ammalato, consolare chi è portato in carcere; la settima in verità si vede in Tobia, ed è seppellire i corpi dei morti. Sette sono i peccati capitali, cioè, superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola e lussuria. [...].

Sette poi sono le virtù principali, fede, speranza e carità, che riguardano Dio e perciò sono chiamate teologiche, prudenza, giustizia, temperanza e fortezza per le quali l'uomo è orientato a se stesso e al prossimo. [...].

Sette sono i sacramenti della grazia, dispensatori dei quali sono i prelati".

CONCILIUM TOLETANUM (Aranda, can. 2, 1473)

"Arma militiae nostrae adversus spirituales nequitias maxime consistunt in fide. Haec enim lapis angularis est, et fundamentum totius nostri operis. Ideoque volentes aeternam salutem adipisci, oportet de fide et moribus esse eruditum. Quapropter universis ac singulis parochialium ecclesiarum rectoribus per nostram provinciam quilibet constitutis sacro approbante concilio praecepimus, ut de cetero habeant in scriptis articulos fidei et praecepta decalogi, ecclesiae sacramenta, species vitiorum et virtutum; et diebus dominicis a septuagesima usque ad dominicam in passione exclusive, solemniter in suis ecclesiis publicent ipsa, et publicari faciant²⁴.

"Le armi del nostro esercito contro i mali spirituali consistono soprattutto nella fede. Questa infatti è la pietra angolare e il fondamento di tutta la nostra azione. Perciò volendo conseguire la salvezza eterna, bisogna essere istruito riguardo alla fede e ai costumi. Perciò a tutti e a ciascun responsabile delle chiese parrocchiali situati in qualsiasi luogo della nostra provincia, con l'approvazione del concilio, ordiniamo che abbiano anche su pagina gli articoli della fede e i precetti del decalogo, i sacramenti della chiesa, i tipi di vizi e di virtù; e che di domenica, da settuagesima fino alla domenica di passione esclusa, pubblicino queste cose nelle loro chiese solennemente e le facciano pubblicare".

CONCILIUM BITURICENSE (Bourges, can. 6, 1528).

"Decernit quod lectores ecclesiarum in sacris celebrandis diebus Dominicis

"Decise che i lettori nelle chiese durante le celebrazioni nei giorni di domenica

²³ *Sacrosancta Concilia*, XIX, 275-278 passim; anche J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et aplissima collectio*, XXXII, H. Welter, Parigi 1902, 275-278 passim.

²⁴ *Sacrosancta Concilia*, XIX, 385.

praedicent plebi praecepta legis, evangelium, aliquid epistolae illius diei, aut quod confert ad cognitionem peccatorum et virtutum: tripartitum etiam Gersonis vulgari sermone versum declarent: quod ut commodius fiat, curent breviores esse in aliis, ut puta in precationibus fieri solitis, ac aliis non necessariis²⁵.

predichino al popolo i precetti della legge, il Vangelo, qualche cosa dell'epistola di quel giorno e ciò che porta alla conoscenza di peccati e virtù; esponano anche l'opera tripartita di Gersone tradotta in volgare; per poter più comodamente realizzare ciò, cerchino di essere più brevi nelle altre parti, come per esempio si fa nelle solite preci e in altre cose non necessarie".

CONCILIUM SENONENSE (Sens, can. 11, 1528)

"Et in ecclesiis parochialibus per singulos dies Dominicos, presbyteri parochiales curati per se, aut vicarios eorum, clara voce et intelligibili ac verbis maternis, annuncient decem praecepta decalogi et articulos fidei. Et si qui fuerint presbyteri, quibus non subpetat doctrina, aut praedicandi gratia, legant et declarent praedicta die Dominica unum capitulum Ioannis de Gerson, in opere suo tripartito²⁶.

"E nelle chiese parrocchiali ogni domenica i presbiteri della parrocchia personalmente o tramite dei vicari, con voce chiara e comprensibile e in lingua materna, proclamino i dieci comandamenti e gli articoli della fede. E se ci fossero dei sacerdoti cui fa difetto la scienza o la capacità di predicare, leggano e dichiarino nei suddetti giorni di domenica un capitolo di Giovanni Gersone, dalla sua opera tripartita".

II. LA CATECHESI NEI CONCILI UNIVERSALI

1. IL CONCILIO LATERANENSE IV (1215)

"10. De praedicatoribus instituendis Inter caetera quae ad salutem spectant populi Christiani, pabulum verbi Dei permaxime sibi noscitur esse necessarium, quia sicut corpus materiali sic anima spirituali cibo nutritur, eo quod non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.

Unde cum saepe contingat, quod episcopi propter occupationes multiplices, vel invalidudines corporales aut hostiles incursus seu occasiones alias, - ne dicamus defectum scientiae, quod in eis est reprobandum omnino nec

"10. La scelta di predicatori Tra le varie cose che riguardano la salvezza del popolo cristiano, si sa che il nutrimento della parola di Dio, è tra le più necessarie; come il corpo si nutre di cibo materiale, così l'anima ha bisogno di quello spirituale perché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Avviene spesso che i vescovi per le molteplici occupazioni, per la cattiva salute, per gli attacchi dei nemici, o per altri motivi - per tacere dell'ignoranza assolutamente riprovevole in loro e da non tollerarsi più in futuro - non riescono da

²⁵ Sacrosancta Concilia, XIX, 1142.

²⁶ Sacrosancta Concilia, XIX, 1188.

de caetero tolerandum - per se ipsos non sufficiunt ministrare populo verbum Dei, maxime per amplas dioeceses et diffusas, generali constitutione sancimus, ut episcopi viros idoneos ad sanctae praedicationis officium salubriter exequendum assumant, potentes in opere et sermone, qui plebes sibi commissas vice ipsorum, cum per se idem nequiverint, solícite visitantes, eas verbo aedificent et exemplo; quibus ipsi cum indiguerint, congrue necessaria ministrent, ne pro necessariorum defectu compellantur desistere ab incepto.

Unde praecipimus tam in cathedralibus quam in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos ordinari, quos episcopi possint coadiutores et cooperatores habere, non solum in praedicationis officio, verum etiam in audiendis confessionibus et poenitentibus iniungendis ac caeteris, quae ad salutem pertinent animarum. Si quis autem hoc neglexerit adimplere, districtae subiaceat ultioni.

11. De magistris scholasticis

Quia nonnullis propter inopiam et legendi studium et opportunitas proficiendi subtrahitur, in Lateranensi Concilio pia fuit institutione provisum, «ut per unamquamque cathedralem ecclesiam magistro, qui clericos eiusdem ecclesiae aliosque scholares pauperes gratis instrueret, aliquod competens beneficium praeberetur, quo et docentis relevaretur necessitas et via pateret discentibus ad doctrinam». Verum quoniam in multis ecclesiis id minime observatur, nos praedictum roborantes statutum, adicimus ut non solum in qualibet cathedrali ecclesia sed etiam in aliis, quarum sufficere poterunt facultates, constituatur magister idoneus a praelato, cum capitulo seu maiori ac saniori parte capituli eligendus, qui clericos ecclesiarum ipsarum et aliarum gratis in grammaticae facultate ac aliis instruat iuxta posse.

soli a predicare al popolo la parola di Dio, soprattutto nelle diocesi grandi e estese. Stabiliamo perciò con questa costituzione generale che i vescovi scelgano persone adatte per esercitare il salutare ministero della santa predicazione, potenti nella parola e nelle opere, i quali, visitino sollecitamente, in loro vece, quando i vescovi non lo possono fare, le popolazioni loro affidate, le edificino con la parola e con l'esempio. In caso di bisogno, i vescovi stessi procurino loro quanto è necessario perché la mancanza delle cose necessarie non li obblighi ad abbandonare l'impresa cominciata.

Di conseguenza comandiamo, che nelle cattedrali e nelle altre chiese collegiate siano ordinati uomini capaci, di cui i vescovi possano servirsi come coadiutori e cooperatori non solo per la predicazione, ma anche per ascoltare le confessioni e imporre le penitenze, e per gli altri problemi che riguardano la salvezza delle anime. Chiunque manchi di assolvere a questo dovere, sarà punito severamente.

11. Dei maestri di scuola

Alcune persone per mancanza di mezzi non hanno possibilità di imparare a leggere, né opportunità di migliorare la loro condizione; nel concilio Lateranense si provvide, con pia disposizione, che «in ogni chiesa cattedrale si assegnasse un beneficio proporzionato ad un maestro, incaricato di istruire gratuitamente ai chierici della stessa chiesa e agli scolari poveri provvedendo in questo modo alle necessità del maestro e aprendo ai discepoli la via della scienza». Ma poiché in molte chiese ciò non è affatto osservato, per ridare vigore a tale norma, aggiungiamo che non solo in ogni chiesa cattedrale, ma anche nelle altre che dispongono di mezzi sufficienti, venga scelto dal superiore un maestro competente; egli sia scelto in accordo col capitolo, o con la maggioranza di esso; questi instruirà i chierici di quelle chiese e delle altre, gratuitamente, nella

Sane metropolitana ecclesia theologum nihilominus habeat, qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat, et in his praesertim informet, quae ad curam animarum spectare noscuntur

21. De confessione facienda et non revelanda a sacerdote et saltem in pascha communicando

Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit omnia sua solus peccata confiteatur fideliter saltem semel in anno proprio sacerdoti et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere suscipiens reverenter ad minus in pascha eucharistiæ sacramentum nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum²⁷.

grammatica e in altre discipline come meglio potrà.

La chiesa metropolitana abbia tuttavia un maestro di teologia che istruisca i sacerdoti e gli altri chierici nella sacra scrittura, e li formi specialmente in tutto ciò che riguarda la cura delle anime.

21. Della confessione e del segreto da parte del sacerdote e della comunione almeno a Pasqua.

Qualsiasi fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'Eucarestia, a meno che per consiglio del proprio parroco non creda opportuno per un motivo ragionevole di doversene astenere per un certo tempo".

IL CONCILIO LATERANENSE V (1512-1517).

"Reformationes curiae et aliorum

Et cum omnis aetas *ab adolescentia prona sit ad malum*, et a teneris assuefieri ad bonum magni sit operis et effectus, statuimus et ordinamus, ut magistri scholarium, et praeceptores pueros suos sive adolescentes nedum in grammatica et rhetorica, ac ceteris huiusmodi audire et instruere debeant, verum etiam docere teneantur ea, quae ad religionem pertinent, ut sunt praecepta divina, articuli fidei, sacri hymni et psalmi, ac sanctorum vitae: diebusque festivis nihil aliud eis docere possint, quam in rebus ad religionem et bonos mores pertinentibus, eosque in illis instruere, hortari et cogere in quantum possint, teneantur: ut nedum ad missas, sed etiam ad vespas, divinaque officia audienda, ad ecclesias

"Riforme della curia e di altri

Come ogni vita è incline al male fin dall'adolescenza ed è gran cosa abituarsi al bene fin dai teneri anni, stabiliamo e ordiniamo che i maestri di scuola e i precettori istruiscano ed esaminino i loro scolari, fanciulli o adolescenti, non solo nella grammatica, nella retorica e in altre materie simili, ma anche in quello che riguarda la religione, come i comandamenti di Dio, gli articoli della fede, gli inni sacri, i salmi e le vite dei santi: nei giorni festivi non potranno insegnare loro se non quello che attiene alla religione e ai buoni costumi e istruirli in queste cose, nonché esortarli, e, per quanto è possibile, costringerli, a andare in chiesa non solo per ascoltare la messa, ma anche per assistere ai vespri e ai

²⁷ G. Alberigo e altri (a cura di), *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Herder, Basileae – Barcinone – Friburgi – Romae – Vindobonae 1962, 215-216, 221.

accedant, et similiter ad praedicationes et sermones audiendos impellant, nihilque contra bonos mores, aut quod ad impietatem inducat, eis legere possint”²⁸.

divini officii. Allo stesso modo li spronino ad ascoltare le prediche e i sermoni e non leggano loro nulla contro i buoni costumi e a favore dell'empietà”.

²⁸ *Ibidem*, 597; cfr. anche G. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio*, vol. 32, 881 (Sessio IX, 5 maggio 1514).

C. AGLI INIZI DEL CINQUECENTO

1. LE COSTITUZIONI SINODALI DEL VESCOVO GIORGIO NEIDECK (1507/8)

Capitolo "De parrochiis et parrochianis"

"...Et decem praecepta, adhortando ipsos ut Pater noster, Avemaria et Credo in quo continentur articula fidei, eidem populo suo declarent videlicet Alemannis lingua alemannica, Italis vero sermone italico iuxta interpretationem per collegium theologorum Patavini ginnasii factam et per quondam cardinalem Gurgensem approbatam et indulgentiis communitam"²⁹.

Capitolo sulle parrocchie e i parrocchiani

"...e [facciano conoscere?] i dieci comandamenti, esortando gli stessi a illustrare al loro popolo il Pater noster, l'Ave Maria e il Credo, nel quale si contengono gli articoli della fede, ai tedeschi in lingua tedesca, agli italiani in lingua italiana, secondo l'interpretazione fatta dal Collegio dei teologi del Ginnasio di Padova e approvata e arricchita di indulgenze dal cardinale di Gurk"³⁰.

²⁹ G. Cristoforetti, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Dehoniane, Bologna 1989, 146, nota 27.

³⁰ Si tratta della sede vescovile della Carinzia suffraganea della diocesi di Salisburgo.

II. DOCUMENTI CATECHISTICI DEL CARD. BERNARDO CLESIO

1. COSTITUZIONI SINODALI DEL 1515

“Capitolo I: Caeterum, omni mense semel, materna vulgarique lingua, alta voce ac intelligibiliter summarie pronuncient Pater noster, Ave Maria et Credo, hoc est Simbolum Apostolorum una cum decem praeceptis.

“Del resto una volta al mese, recitino per esteso a voce alta, distintamente, nella lingua materna e volgare, il Pater noster, l’Ave Maria e il Credo, cioè il Simbolo degli Apostoli assieme ai dieci comandamenti.

| (f. 2r) **Oratio Dominica in lingua Italica.**

Padre nostro, el qual è ne li celi, sia sanctificato el nome tuo, advegna el regno tuo, sia fatta la volontà tua, cusì in cielo como anchora in terra. Dà a nuy ancho el pan nostro quotidiano, e remetti a nuy ly debiti nostri, cusì chomo anchora nuy remettemo a ly debitori nostri, e non ne indure in la temptatione, ma liberane da mal. Amen.

Salutatio Angelica

Ave Maria, di gratia piena, el Signor cum ti, benedetta in le donne, e benedetto el fructo del tuo ventre, Hiesu. Sancta Maria, prega per nuy peccatori. Amen.

Symbolum Apostolorum

Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e de la terra. Et in Hiesu Christo figliolo suo, unigenito Signore nostro, el quale concepto è de Spiritu Santo, nato de Maria virgine, passionato sotto Pontio Pilato, crucifisso, morto et sepulto, discese al Inferno, il terzo dì risuscitò da morte, ascese ali cieli, senta ala destra del Padre onnipotente. Da po’ debbe venire a iudicare li vivi e morti. | (f. 2v) Credo in lo Spirito Sancto et in la santa Chiesa catholica, la comunione de sancti, la remissione de peccati, la resurrectione de la carne, vita aeterna. Amen.

Decem Praecepta

- Uno solo Dio tu debi adorare.
- El suo nome vanamente non nominare.
- Le feste comandate debi sanctificare.
- El tuo padre e la tua madre debi honorare.
- Non fare homicidio.
- Non robare.
- Non comettere peccato de luxuria.
- Non dar falsa testimonianza.
- La dona o molier del tuo proximo, né la sua roba non desiderare.

Oratio Dominica in lingua theotonica.

Vatter unser der du pist in den Himelen, behailigt werd dein nam, zukhum dein Reich, dein Will geschech, als im Himmel und auff Erd. Unser | (f. 3r) teglich Brot gib uns heut, und vergib uns unser Schuld, als und wir vergeben unsern Schuldigern. Und nit einfuer uns in Versuechung, sunder erloese uns vom Ubel. Amen.

Salutatio Angelica.

Gegruesset seist Maria vol Genaden, der Herr mit dir. Du bist gesegnet under den Weiben und gesegnet ist die Frucht deines Leibs Iesus Christus. Amen.

Symbolum Apostolorum.

Ich glaub in Got Vatter allmechtigen, Schopffer Himels und der Erd, und in Hiesum Christum seinen ainigen Sun, unsern Herren, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geborn aus Maria der Junckfrawen, bemartert under Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abfur zu | (f. 3v) den Hellen, am driten Tag auferstund von den Todten. Auffur zu den Himeln, sitzet zu den Gerechten Gottes Vatters des Almechtigen. Von dan er kunfftig ist zu richten Lebendig und Todt. Ich glaub in den Hailigen Gaist, die heilig christenlich Kirchen, Gemeinschafft der Hailigen, Ablas der Sunden, Urstend des Fleisch, und das ewig Leben. Amen.

Decem Praecepta.

- Du solt allain in ainen Got glauben.
- Du solt den Namen Gotes nit eytel nennen.
- Du solt die Feyertag hailigen.
- Du solt Vatter un Mueter heren.
- Du solt niemandt todten.
- Du solt nit stelen.
- Du solt nit Unkeisch treyben.
- Du solt nit falsche Zeugknus geben.
- Du solt nit begern deins Nechsten Hausfrauen.
- Du solt nit begern deins Nechsten Guet³¹.

³¹ ACTN, capsula 39, n. 8, ff. 2-3. Le Costituzioni sono apparse anche a stampa: *Constitutiones synodales Reverendissimi in Ch[rist]o patris et D. D[omi]ni Bernardi dei gratia Episcopi et d[omi]ni Tride[n]tini in g[e]n[er]ali synodo die. X. septe[m]b[ris] MDXV in choro Ecclesie tride[n]tine congregata edite et approbate*, Hieronimus Höltzel, Nürnberg 1515. Questa prima stampa dovette avere una certa diffusione se si conservano alcune copie nelle nostre biblioteche. Si ha notizia dei documenti utilizzati dal Clesio per le sue Costituzioni: *Variae Constitutiones Ecclesiarum et episcoporum tam ex Italia quam ex Germania quibus usi sumus in condendis nostris constitutionibus etc.* (ASTN, capsula 56, n. 58): 1) *Costituzioni di Bertrando, patriarca di Aquileia (anno 1338) e del Cardinale Guido da Padova (1350) secondo la ripresentazione fatta da Antonio, vescovo di Feltre e Belluno, il quale vi aggiunge anche le sue (Sinodo di Belluno 23 marzo 1385)*; 2) *Costituzioni sinodali di Giacomo Zeno da Venezia, vescovo di Feltre e Belluno, con brevi disposizioni che completano quelle precedenti (26 aprile 1405)*; 3) *Costituzioni del vescovo Andrea di Treviso, vescovo di Feltre e Belluno (9 gennaio 1491)*; 4) *Costituzioni sinodali di Girolamo Marcabruni di Verona (8 maggio 1515)*. Non sono esplicitati i documenti germanici valorizzati: *potrebbero essere quelli delle diocesi di Salisburgo ed Augusta (cfr. Archivio Capitolare di Trento, A II)*. L'originale manoscritto delle Costituzioni del 1515 si trova fotografato, per quando riguarda la parte da noi riprodotta, in G. Cristoforetti, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Foto, III. Nella trascrizione di questi testi si rispetta l'ortografia, ma si ritocca l'uso delle maiuscole, degli accenti e della punteggiatura.

2. COSTITUZIONI SINODALI DEL 1538



"CONSTITUTIONES SYNODALES EPISCOPATUS Tridentini, prius editae, sub Reverendissimo in Christo patre Domino Bernardo tunc Praesule, nunc vero eodem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali existente, nonnullis aliis ad priores additi, emendatae et castigatae, ac novis characteribus impressae mendis prioribus sublatis, in lucem prodeunt Anno Domini, MDXXXVIII.

Cap. I. ... Caeterum, omni mense semel, materna vulgarique lingua alta voce ac intelligibiliter summarie pronuncient: Pater noster, Ave Maria, et Credo, hoc est Simbolum Apostolorum, una cum decem praeceptis. Quae omnia hic subscripta conspiciuntur.

"COSTITUZIONI SINODALI DELL'EPISCOPATO Tridentino, edite precedentemente sotto il Reverendissimo Padre in Cristo Signor Bernardo allora vescovo, ora cardinale della santa Chiesa Romana, ed altri titoli aggiunti ai precedenti, vengono alla luce rivedute e corrette, stampate con nuovi caratteri, eliminando gli errori precedenti, nell'anno del Signore 1538.

Del resto una volta al mese, recitano completamente, nella lingua materna e volgare, a voce alta e comprensibile il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, cioè il Simbolo degli Apostoli, assieme ai dieci comandamenti. Tutto questo si può vedere scritto qui di seguito:

Oratione di Iesu Christo in lingua Italica. Cap. II.

Padre nostro, il quale sei ne li cieli, sia santificato il nome tuo, avenga il regno tuo, sia fatta la volonta tua, così in cielo come anchora in terra. Dà hoggi a noi il pane nostro quotidiano et remetti a noi li debiti nostri, così come anchora noi rimetteremo a li debitori nostri, e non ne indurre in la tentazione, ma liberane da mal. Amen.

Salutatio Angelica. Cap. III.

Ave Maria, di gratia piena, el Signor con ti, benedetta tu in le donne, et benedetto il frutto del tuo ventre IESU. Santa Maria, madre de Dio, prega per noi peccatori. Amen.

Il Symbolo delli Apostoli. Cap. IV.

Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Et in IESU CHRISTO figliolo suo unigenito, Signore nostro, el qual fu concetto de Spirito Santo, nato de Maria Virgine, passionato sotto Pontio Pilato, crucifisso, morto et sepulto, discese al Inferno, il terzo dì risuscitò da morte, ascese ali cieli, senta ala destra del Padre onnipotente. Da po' debbe venire a iudicare li vivi e morti. Credo in lo Spirito Santo, et in la Santa Chiesa catholica, la communion de' santi, la Remissione de peccati, la Resurrectione de la carne, Vita aeterna. Amen.

Decem Praecepta. Cap. V.

Uno solo Dio tu debbi adorare.

El suo nome vanamente non nominare.

Le feste comandate debbi sanctificare.

El tuo padre e la tua madre debbi honorare.

Non fare homicidio.

Non robare.

Non comettere peccato de luxuria.

Non dar falsa testimonianza.

La donna o moglier del tuo proximo,

né la sua robba non desiderare.

Oratio Dominica in lingua theotonica. Cap. VI.

Vater unser der du pist in den Himelen, geheiligt werd dein Nam, zukhum uns dein Reich, dein Will geschech, als im Himel und auf Erd. Unser taeglich Brot gib uns heut, und vergib uns unser Schuld, als wir vergeben unsera Schuldigera, und nit einfuer uns in Versuechung, sonder erloese uns vom Ubel. Amen.

Salutatio Angelica. Cap. VII.

Gries sistu Maria, foller Gnaden, der Her mit dir, gesegnet bist du in den Frawen und di gesegnet Frucht deines Leibes Iesus Christus. Heilige Maria Muter Gotes, bit fur uns armen Sundern nun und in der Stund unseres Todes. Amen.

Symbolum Apostolorum. Cap. VIII.

Ich glaub in Got, Vater almechtigen, Schonpffer Himels und der Erd und in Iesum Christum seinen ainigen Sun, unsern Herren, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geborn aus Maria der Iunckfrauen. Gemartert under Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abfur zu den Hellen, am dritten Tag auferstund von den Toedten. Auffur zu den Himeln, sitzet zu der Gerechten Gottes Vaters des

Almechtigent. Von dan er kunfftig ist zu richten Lebendig und Todt. Ich glaub in den Hailigen Gaist, die heilig cristenlich Kirchen, Gemeinschafft der Hailigen, Ablas der Sunden, Urstend des Fleisch, und das ewig Leben. Amen.

Decem Praecepta. Cap. IX.

- Du solt allain in ainen Got glauben.
- Du solt den Namen Gotes nit eytel nennen.
- Du solt die Feyertag hailigen.
- Du solt Vater und Mueter in Eren haben.
- Du solt niemandt toedten.
- Du solt nit stelen.
- Du solt nit Unkeisch treiben.
- Du solt nit falsche Zeugknus geben.
- Du solt nit begern deins Nagsten Hausfrauen.
- Du solt nit begern deins Nagsten Guet.³²

³² *Constitutiones Synodales Episcopatus Tridentini*, Gabriele Fracassini, Collio Val Trompia 1538. La trascrizione, fedele all'edizione del 1538, rispetta l'ortografia, ma intepreta errori di stampa, ritocca l'uso delle maiuscole, degli accenti e della punteggiatura.

3. ISTRUZIONI AI VISITATORI (24 novembre 1524)

“(16) Videant etiam quod omnes curati singulis diebus dominicis, et hoc super omnia, quod evangelium populo exponant et diebus festivis clare et intelligibiliter et debito modo; et quod in administratione sacramentorum nihil exigant, nec omnino petant, sed sponte oblatum poterunt non recusare.

(17) Et nihilominus requisiti nullo modo audeant, vel negligere, vel recusare quin sacramenta ecclesiastica debite administrent. Curabunt etiam, quod omnes utriusque sexus personae, a quinquennio supra, sciant orationem dominicam simul cum salutatione angelica et symbolum apostolorum, credo etc. onerando curatos, ut eos doceant et instruant, ut quid orandum sit sciant et hoc, ut amplius et magis adimpleatur, onerabunt curatos ubique, ut quilibet in ecclesia sua quolibet die dominico vulgari sermone pronuncient et ex impresso legant populo orationem dominicam et salutationem angelicam et credo intelligibiliter et paulatim, non cursim, ut unusquisque discere possit et quid orandum sit intelligere; imponendo etiam curatis, ut onerent parentes et compares, quo (=qui) parvulos doceant orationes praedictas, quas in vulgari impressas secum deferent singulis plebanis dimittendas et, ut supra, legendas³³.

“(16) *Badino anche e soprattutto a questo, che tutti i curati, tutte le domeniche e nei giorni di festa, spieghino al popolo il Vangelo in modo chiaro e comprensibile e nel modo dovuto; e che non pretendano nulla, né chiedano nulla, per l'amministrazione dei sacramenti, ma potranno accettare ciò che spontaneamente sarà offerto.*

(17) *E tuttavia, quando ne sono richiesti, non osino in alcun modo trascurare o ricusare di amministrare debitamente i sacramenti della Chiesa. Procureranno inoltre, che le persone d'ambidue i sessi, oltre i cinque anni, sappiano l'orazione del Signore con l'Ave Maria e il Simbolo degli Apostoli, il Credo ecc., facendo carico ai curati d'insegnare loro e istruirli, affinché sappiano ciò che si deve pregare, e affinché questo si realizzi maggiormente e ampiamente, faranno carico ai curati, che ovunque, e ognuno nella propria chiesa, ogni domenica tengano un discorso in lingua volgare e leggano dal foglio stampato il Padre nostro, l'Ave Maria e il Credo in maniera comprensibile, adagio, non rapidamente, perché ognuno possa apprendere e comprendere ciò che si deve pregare; e si imponga pure ai curati di fare carico ai genitori e padrini d'insegnare ai fanciulli le predette orazioni, che le portino con sé stampate in lingua volgare e da dare ai singoli parrocchiani e, come ho detto sopra, per essere lette”.*

³³ G. Cristoforetti, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, 146.

II. L'ERESIA IN DIOCESI

1. Breve di Clemente VII al Vicario spirituale del Clesio (Filippo de' Vecchi di Bologna, dottore in diritto e Arcivescovo di Nasso) (1.1.1524)

Udimmo con grande rammarico, che taluni, in cotesta città di Trento, vendono nascostamente e nascostamente comprano libri e scritti propugnanti l'eresia di Lutero, la qual cosa non può non riuscire ad offesa di Dio, a grave danno delle anime loro, e a non piccolo disonore della tua persona e della tua autorità. Onde, in virtù di santa obbedienza, ti ordiniamo di far ricercare con ogni diligenza e di abbruciare le opere pericolose de' settatori, di punire secondo giustizia i colpevoli, e di impedire che non abbiano in avvenire a ripetersi simili casi³⁴.

2. Breve di Clemente VII al Clesio (17.1.1524)

Ceterum quum ad nos, id quod falsum esse cupimus, allatum sit nuper in civitate tua Tridenti libros lutheranos clam illuc ex Germania comportatos et venditos esse et vendi, nos vicario tuo scripsimus ut diligenti inquisitione super hoc habita libros comburi publice et venditores emptoresque pro iustitia puniri faciat cautioremque se in posterum gerat, ne talia venena integram illam civitatem, te praesertim praesule, inficiat. Idem te ad illum scribere cupimus et facturum confidimus³⁵.

E poiché ci venne riferito, che pur poco tempo fa, vennero in Trento portati, venduti e comperati dei libri, in cui sono sostenuti e difesi gli errori di Martin Lutero, ti notificiamo che ne scrivemmo al tuo Vicario, perché, fattane inquisizione, abbruci i libri, punisca i colpevoli, e sia per l'avvenire più cauto, onde di tali dottrine non abbia a macchiarsi, durante il tuo vescovado, la tua città, rimastane fino ad ora immune. E speriamo che, assecondando il nostro desiderio, tu pure scriverai in questo senso a chi ti sostituisce nella cura delle anime.

³⁴ V. Zanolini, *Appunti e documenti per una storia dell'eresia luterana nella diocesi di Trento*, in VIII Annuario del Ginnasio Pareggiato Principesco Vescovile di Trento, Tip. del Comitato diocesano, Trento 1909, 18. Documento in Fontana, *Documenti vaticani contro l'eresia luterana*, in *Archivio della regia società storica romana*, XV, 78. In seguito il testo del Zanolini è citato *Appunti e documenti*.

³⁵ *Appunti e documenti*, 18-19. La traduzione è dello Zanolini.

3. Lettera del Clesio a nobili e fedeli, 1524

"Venerabilibus Nobilibus Egregiis
Fidelibus sincere Dilectis, N.
Capitano Caeterisque
Locumtenentibus et Consiliariis nostri
Tridentini.
Bernardus Dei Gratia Episcopus
Tridentinus, An. 1524.

Ven. Nobiles Egregii Fideles sincere
Nobis Dilecti. Mittimus hic Vobis
Copiam Litterarum Apostolicarum, ut
videbitis, ex quibus quanta molestia,
et dolore affecti fuerimus, facile
perpendere poteritis. Intelleximus
enim *Libros Lutheranos* clam in
Civitate nostra Tridentina venditos, ac
quotidie vendi, quod sane non tantum
miramur, quam Vestram omnium
negligentiam reprehendimus, scilicet
tali peste Civitatem nostram infici
permittere, qui absque omni nostra
interpellatione huiusmodi mala
praevenire debuissetis, quod sane
conniventibus oculis nequaquam est
praetermittendum, ne forte tardius
quam deceat mederi conaremur.
Quamobrem seriose Vobis
praecipimus, ut omnes Venditores
Emptoresque illorum Libellorum
habita diligenti inquisitione condigna
poena afficiatis, ne Civitas nostra
adeo expressae et deliberatae Summi
Pontificis, et Caesareae Maiestatis
Voluntati, Serenissimi quoque
Principis Nostrisque Mandatis
repugnare temere videatur;
mandantes Vobis insuper, quod in
huiusmodi aliisque omnis vigilantiores
et cautiores Vos imposterum absque
nostra monitione praestetis, in quo
non minus officio Vestro quam
Voluntati Nostrae fatisfacietis. Ex
Norimberga quarta Februarii

*Ai venerabili nobili, agli egregi fedeli
sinceramente cari, al Capitano a agli
altri Luogotenenti e Consiglieri della
nostra Trento. Bernardo per grazia di
Dio vescovo di Trento, 1524.*

*Venerabili nobili, egregi fedeli
sinceramente a noi cari. Vi spediamo
la copia delle Lettere Apostoliche,
come vedrete, dalle quali potrete
facilmente valutare quanto fummo
disturbati e addolorati. Abbiamo
appreso infatti che nella nostra città
di Trento di nascosto sono stati
venduti e ogni giorno sono venduti
Libri luterani, cosa di cui
effettivamente non siamo sorpresi
quanto riprendiamo la vostra
negligenza di tutti che
evidentemente permette che la
nostra città sia contaminata da tale
peste, voi che senza alcun nostro
disturbo dovevate prevenire mali di
questo genere, ciò che mai
certamente è da trascurare ad occhi
chiusi, per non dover darci da fare a
porre dei rimedi drasticamente più
tardivamente di quanto convenga.
Per questo motivo vi comandiamo
seriamente che tutti i venditori e
compratori di quei Libelli, fatta
diligente indagine, li puniate con una
congrua pena affinché non sembri
che la nostra città si opponga
temerariamente alla volontà appunto
espressa e dichiarata del Sommo
Pontefice e della Maestà Cesarea, e
ai comandi del Serenissimo nostro
Principe; ingiungendo inoltre a voi
che in casi di questo genere ed in
altri vi mostriate in seguito più*

attenti e più accorti per soddisfare anche senza nostro ordine non meno al vostro compito che alla nostra volontà.

Da Norimberga 4 febbraio 1524”.

4. Processo contro Cristoforo de' Cavalli.

“Christophorus ab equis inquisitus, post plura Constituta, hodie in suo Constituto recognovit et confessus est verum esse quod per complures testes ex certa scientia et de auditu ac publica voce et fama comprobatum est, videlicet quod dum in apotheca magistri angeli aromatarii ad praesentiam plurium de bello generali esset altercatio et disputatio que pars esset fortior et obtineret, ipse Constitutus inter cetera dixit: Se fusseno doi Carleti, non sarebino sufficienti ale terre... et Chi lo hano fatto lo poteva desfar.

Fatetur quod a pluribus fuit reprehensus de premissis verbis in iniuriam Ces. Maiestatis et culminis sui Imperialis prolatis per eum, quorum aliquibus respondit: Tu vederai, aliquibus: Non dico la verità? volens inferre quod Landgravius ex dicto cuiusdam alemanii fratris cuiusdam domini Johannis von Khemptem habebat exercitum in Campanea ad numerum centum 30 millium militum, et quod dux Dacie cum 50 millibus peditibus et X millibus equis custodiebat statum Landgravii.

Fatetur etiam quod reprehensus respondit quod fides luterana est melior quam nostra, et quod sub luteranis melius staretur quam sub Imperatore, quia isti Cleri qui sunt converterunt omnia in usus suos. Et in hanc partem luteranam inclinat et tenet, quia credunt evangelio et

“Cristoforo de' Cavalli inquisito, dopo parecchie convocazioni, oggi nella sua convocazione riconobbe e confessò che era vero ciò che da parecchi testimoni è stato confermato per conoscenza certa, tramite ascolto, e tramite voce e fama pubblica cioè che mentre nel magazzino di maestro Angelo speciale si stava litigando e discutendo in presenza di molte persone della guerra generale su quale fosse la parte più forte e vincesse, lo stesso convocato tra l'altro disse: Se fusseno doi Carleti, non sarebino sufficienti ale terre... et Chi lo hano fatto lo poteva desfar. Si afferma che da parecchi fu ripreso per le sue parole ingiuriose da lui pronunciate contro la Maestà Cesarea e il suo vertice Imperiale. Ad alcuni rispose: Tu vederai: Non dico la verità? Volendo inferire che il Langravio secondo quanto affermato da un fratello tedesco di un certo Giovanni da Kempten aveva un esercito in Campagna di centotrenta mila soldati, e che il condottiero della Dacia con cinquanta mila fanti e dieci mila cavaglieri difendeva lo stato del Langravio.

Si afferma che il fermato rispose che la fede luterana è migliore della nostra, e che sotto i luterani si vivrebbe meglio che sotto l'Imperatore, poiché questi che appartengono al Clero trasformano ogni cosa a propri vantaggi.

³⁶ B. Bonelli, *Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento*, Francesco Michele Battisti, Trento 1762, III, 303. La traduzione è nostra.

servant evangelium, sed Itali et alii tenentes vitam et fidem nostram, lecto et vulgarizzato evangelio per viam praedicationis vel aliter, intra per una rechia et ense (!) per l'altera. Et hoc habuit a mercatoribus et hospitibus alemannis tempore nundinarum in bulzano, marano et brunecho, qui hoc sibi retulerunt et his aures suas praestitisse videtur. De complicitibus hodie negavit habere complices aliquos, licet in prioribus constitutis dixerit aliquid prout in eis³⁷.

E propende e sostiene questa posizione luterana, perché credono e servono il vangelo, mentre gli Italiani e gli altri che seguono la nostra vita e fede, letto e tradotto il vangelo nella predicazione o in altro modo, entra per un orecchio ed esce dall'altro. E questo lo seppe da mercanti ed ospiti tedeschi nel tempo delle fiere in Bolzano, Merano e Brunico che gli riferirono, mentre sembrava aver loro prestato ascolto. Riguardo a complici, oggi negò di averne, anche nelle precedenti convocazioni ha detto qualcosa a loro riguardo”.

5. Lettera dell'Aleandro al Card. Farnese (7 sett. 1538).

Venni in Bolzano, ove intesi per la relazione d'un predicatore osservantino di san Francesco, quella terra, non ostante che sii del ser.mo re, esser per il frequente comertio di mercanti che di tutta Germania ivi concorrono, molto infetta di Lutheranismo et che a la maggior chiesa haveano adnesso un predicator lutherano ...; mi disse che lui et suoi frati pativano assai et d'ingiurie dette e del vivere³⁸.

6. Lettera di Giovanni Antonio Zurletta a Leonardo Colombino

Carissimo messer Leonardo et fratello in Christo salute nel Signore.

Già è puochi giorni ch'io ebbi una vostra a me gratissima et massime per intender che voi seti divenuto degno membro di Jesu Christo et di ciò ne sia sempre lodato il Signore. Hor, fratello carissimo, vi esorto e priego nel nome di quel Signor che vi ha chiamato che vogliate caminare et perseverare in fin alla fine in questa vocatione, nella qual voi seti chiamato. Per la qual cosa, fratello, noi siamo debitori non già alla carne, per viver secondo la carne. Imperoché se voi vivareti secondo la carne, morireti: ma se voi mortificareti con lo spirito le attioni del corpo, vivareti. Imperoché voi non haveti ricevuto lo spirito de la servitù, per essere di nuovo in timore: ma haveti ricevuto lo spirito de l'adottatione per il qual noi gridiamo: Padre, e quello che segue. Fratello carissimo, mi soviene in questo ragionamento di scriverti molte cose, ma perché io credo, che essendo voi Christiano, non stiate otioso, ma che ogni giorno date opera a legger la Santa Scrittura, però non mi stenderò molto in lungo, se non di esortarvi a perseverare in fin a l'ultimo, percioché il tempo è breve. E questo tanto più sapendo noi il tempo che è: ciò è ch'egli è ora che noi ci svegliamo hoggimai dal sonno. Percioché adesso la nostra salute ci è più vicina che quando noi abbiam creduto. La notte è già passata via, e il giorno s'è approssimato. Mettiam dunque giù le opere delle tenebre e vestiamoci l'armi de la luce, il resto leggete da per voi.

³⁷ *Appunti e documenti*, 26-27.

³⁸ *Appunti e documenti*, 28.

Circha il restante, messer Vincenzo Bezzi non habita più qui in Tirano, ma è andato a stanciar in Valchamonica et se per sorte il vederò, io farò l'offitio de l'amico. Poi circa i libri, vi farò havere la Institution del Calvino in lingua italiana et si vende lire quatro. L'istoria del Sleidano è tradotta in lingua italiana, cioè dal latino in volgare, ma qui non si trova né l'uno né l'altro, ma spero di farmene portar uno da Chiavenna in volgare et se la verrà in tempo, ve la mandarò et costarà L. 4 c. 8. Il dialogo de messer Jacopo Riccamati lo havveti insieme con un altro bello libretto stampato di nuovo sopra l'Apocalisse. De le nuove di qua in circa la religione, per la gratia del Signore son molto buone, et prima qui in Valtellina ogni giorno si va distruggendo il Papato et spereremo in breve che i Signori Grisoni habbi a mandar a spasso la diabolica messa. Dipoi si dice per cosa certa, che la Francia ha levato via del tutto la persecutione, et è posto ognuno nella libertà de la fede, talmente che la religione ogni dì va crescendo et cominciasi le congregationi in publico. La Scotia et l'ingalterra ha levata via del tutto la maledetta Messa. Si dice anchora de la Polonia e di molti altri Regni esser venuti ne la libertà Christiana, et perciò, speriamo in certo tempo di sentir gran cose, et massime dell'ultima ruina del gran Regno d'Antechristo Romano: il signor disponga ogni cosa à honor e gloria sua, Amen. Salutate tutti quelli che caminano ne la verità. Salutate la mia Consorte e suo fratello messer Jeronimo. Salutate messer Nicodemo notaio. Il Signor con noi.

Data in Tirano d'Ualtelina a dì 13 Aprile 1566.

Il vostro fratello in Christo, Jo: Antoni Zurletta³⁹

7. Prima Confessione di Leonardo Colombino

Tandem factis pluribus persuasionibus de veritate dicenda respondit: lo vi dico la verità. Io ho già per il passato pensato et creduto che l'hostia consecrata fosse l'istesso panne (!) qual fu quello che dette il Signor nostro Jesu Christo in Cena Domini alli soi Discepoli e che havesse quella medema dignità, grandezza et honore et a quello si dovesse havere la istessa Reverentia per le parole istesse che disse Christo, quando disse: *Accipite et manducate: hoc est Corpus meum; hoc facite in meam Commemorationem*. Il simile del Calice ho tenuto et che parimente vi fosse l'istesso Christo spiritualmente e per tale si avesse a tenere et riverire; ma che vi fossero e carne e ossa, di questo ne son già stato in dubbio. Et di questo et ogni altro mio errore, nel quale io fossi incorso, me ne doglio et ne dimando perdono a Iddio et al mondo.

Et ad interrogationem dixit: E' la verità, ch'io son stato in dubio et non ho creduto che nel Hostia consecrata vi fosse il Vero Corpo di Christo, cioè con Carne, sangue et ossa et che 'l si dovesse adorare come vero Corpo di Christo; ma che se dovesse riverirlo come Christo vi si rapresentasse spiritualmente in Commemoration della Passion sua. Et se questa openion è erronea, io ne dimando perdono. Et questa perversa openione la ho imparata dal Calvino legendo la Institution sua, qual mi havea imprestada un forestier. Circa la Messa poi, ho hauto openione che la Messa stia bene in volgare⁴⁰.

³⁹ *Appunti e documenti*, 42-43.

⁴⁰ *Appunti e documenti*, 65-66.

8. Constituto di Leonardo Colombino del 1 maggio 1564

Die lunae primo Maii 1564; Tridenti in studio domus ... Coram praedictis Reverendis Dominis Vicario Spirituali, frate Michaelae Genuensi, Magnifico Dno Sforzia Costa Consiliario, Iudicibus etc.

Iterum hora vesperarum Constitutus dictus dns Leonardus Columbinus et interrogatus an tandem resolverit libere, expedite, clare confiteri suos errores et licere praecise sicut ipse Constitutus tenuit, credidit et docuit, respondit: lo son risoluto di dire chiaramente la verità.

Interrogatus an illa quae ipse Constitutus confessus est in ultimo suo Constituto, sint vera et conformiter tenuit et credidit... respondit: El è vero ch'io lo ho creduto, dapoiché legeti la Institution del Calvino già alcuni anni passati, la qual mi fu comodata, non mi ricordo precise, se fosse un cortigiano, overo messer Vincenzo Bezzi, ma tengo più per certo che 'l fosse messer Vincenzo Bezzi. Et a questo mi lassai persuadere a crederlo, perché prima havevo puocha scientia di questa Trassubstantiatione (!). Et questa mia credulità non è causata per altro: dilché ne dimando perdono a Iddio, et al mondo, offrendomi per l'avvenire vivere da buono Christiano et credere quello che tiene la santa Chiesa Romana.

Interrogatus an dum legeret supradictam Institutionem Calvini, sciret ipsum Calvinum esse Haeticum... respondit: lo intesi che era Lutherano et perché in diversi ragionamenti, dove già son stato così a diverse tavole mangiando, come anchora per la Città et fuori, diverse volte ho sentudo dir de diversi abusi ch'erano nel Clero et commendare molto l'authorità et scientia di detto Calvino, et trattandosi delle differentie et ragionamenti del Concilio et della venuta anchora di essi Lutherani, desiderai di vederla, essendomi commendata molto, da esso misser Vincenzo. Così la visti et legeti come desideroso di sapere. Et allora non era fatta prohibition di libri, che io sapessi et specialmente fu avanti questa ultima prohibition...

Interrogatus quanto tempore tenuit penes se dictam Institutionem... respondit: lo la teni circa un mese e mancho, perché mi dette gran fretta di vederla et la visti tutta, ma per haverla letta così precipitosamente, non sapperei che cosa me imprimesse nell'animo, salvo quello che ho detto del Sacramento. Ciò che fosse l'istesso pane, che dette Christo al'Apostoli nell'ultima soa Cena, et che Iddio s'haveva da adorar in Spirito et non in cose fatte per man d'huomeni, pur non ostante altre contrarietà ch'esso Calvino opponesse contra esso Sacramento, l'ho pur perhò reputato sempre per più degno et di honore et di reverentia di quello faceva lui.

Interrogatus, an crederet legendo... repondit: Tutto quello ch'esso Calvino ha detto non l'ho creduto, ma ben in parte, specialmente quello ch'io ho detto di sopra, cioè, che nella detta Eucherestia non vi sia il vero Corpo di Christo in carne et ossa. Così non l'havesse creduto, letto né visto.

Interrogatus an legerit dictam Institutionem et legendo approbaverit et crediderit quod in Sacramento Eucharistiae remaneat substantia Panis et ibi nulla fiat Transubstantiatio in Corpus Christi, sed quod tantummodo sit signum et symbolum Panis ille ipsius Corporis et Sanguinis Servatoris nostri pro nobis in Cruce immolandi et nunc immolati, respondit: Si che l'ho creduto e me ne doglio come di sopra.

Interrogatus qua reverentia... respondit: Per esser la mente mia inclinata al'honore d'Iddio, ho sempre hauto in me una certa gelosia secreta di non incorrere, com'io sono incorso, in qualche errore. Perhò me gli son inginocchiato inanti, et comunicato ogn'anno con reverentia istessa, ch'io faceva ancho prima, avanti ch'io legessi detta Institutione. Dico perhò ch'io la riveriva come Cena istituita da Christo, ma non perch'io credessi ... che vi fosse il vero corpo di Christo, ma ... come segno d'Iddio.

Interrogatus quid fecerit de libris prohibitis, quos habuit penes se et ubi modo sunt et qui erant authores dictorum librorum respondit: Io ne havevo alquanti a Trilacco, li quali havevo animo di brusciarli et credo che mia moglie l'habbi brusciati, de quali uno Pietro Vireti volgare, la tragedia intitolata libero arbitrio di Francesco Negro, il Beneficio di Christo incerti auctoris et certe operete del Vergerio volgari et altri non mi ricordo.

Interrogatus an dicta uxor combusserit libros..., respondit: Io non son certo...

Interrogatus, dato sibi iuramento, tactis sacris literis an sciat aliquem vel aliquos non recte sentire de fide..., respondit: Io non havevo prattica stretta con altri, che con mastro Iachele et qualche volta con messer Nicodemo. De altri poi non so nominar alcuno, per il qual possa sapere la mente soa, perché non mi fidava scoprire liberamente, né alcuno si scopriva verso di me.

Interrogatus an docuerit uxorem suam vel aliquem alium..., respondit: Signor no.

Interrogatus an sciat supradictos magistrum Iachele et Nicodemum... tenuisse suum errorem et haeticam opinionem... vel alios errores contra fidem catholicam, respondit: Di messer Nicodemo non so (?), perch'io rare volte praticava con lui, et mastro Iachele so ben che teneva l'istesso errore ch'io ho tenuto et confessato.

Interrogatus quam opinionem habeat et quid credat de dicto magistro Iachele de pertinentibus ad fidem, respondit: Io credo che lui sia Lutherano.

Interrogatus unde hoc schiat, respondit: Io lo so, perché praticando et ragionando con lui, diceva che la Messa era una bagatella, et se ne burlava, benché doppo le parole fatte con madonna Iacoma in qua non ne ha più parlato, perché lo ripresi allora et lui mi disse che (*io*) non era bon Christiano.

Interrogatus... respondit: Mi raccordo che lui (*mastro Giacomo*) mi disse già che non si era confessato, né comunicato da alcuni anni in qua et circa le cose del Papa, similmente della Confessione se ne burlava, del Purgatorio non ne so cosa alcuna.

Tunc Domini mandarunt sibi quam diligentius examinet conscientiam suam et mentem tam super errores, quam super complices et quod eos velit libere sponte et ex animo confiteri. Qui promisit facere.

Subscripsit Leonardus Columbinus notarius Tridenti⁴¹.

9. Casi di eresia messi in luce dalla Visita pastorale del Ludovico Madruzzo

"I Visitarori, deputati dal Cardinale a compiere insieme con lui un ufficio così solenne, esaminarono in Trento la bottega *magistri Thomasii Licinii bibliopolae* e non vi trovarono libro alcuno o condannato o sospetto, se non gli *Adagi* di Erasmo da Rotterdam, l'opera che insieme coi *Colloquia* dello stesso autore era divenuta una fonte inesauribile di scherni e di beffe contro i monaci e gli ecclesiastici e nello stesso tempo di oscenità. Onde le copie che si trovarono presso il libraio furono lacerate e distrutte, e a lui fu intimato non ne tenesse in bottega e più non ne vendesse. Qualche persona sospetta venne anche in Trento scoperta; fra gli altri un maestro Martino *dalli Lauti*, che comparirà altrove, nel secondo processo contro il Colombino, come sprezzatore delle leggi ecclesiastiche ed eretico; era poi fama tra il popolo che possedesse libri un Antonio Longo della parrocchia di S. Maria Maddalena. Se ci volgiamo ai paesi italiani della diocesi, ecco ci si presentano a Calavino, un sartore e un agricoltore che tengono libri proibiti; in Pieve di Bono uno solo che degli scritti de' novatori pasce la mente; a Storo i due maestri (*humanarum litterarum professores*) Bortolo Maleotti e Ambrogio degli Schiavi che posseggono delle opere condannate, ma

⁴¹ *Appunti e documenti*, 67-69.

avvertiti le abbruciano e fanno ben volentieri la professione di fede; a Tenno il notaio Benvenuto che offre spontaneamente la bibbia di Martin Bucero avuta in dono da una persona di Arco; a Besenello il fabbro ferraio e il sartore del Castello che aderiscono agli eretici; ad Ala due o tre persone, le quali del pari hanno abbracciato le nuove dottrine, come qualcuna se ne trova a Castello di Fiemme, a Cembra (In Cembra un cotale negava l'intercessione de' Santi e leggeva le Istituzioni di Calvino), a Terzolas, a Castelfondo, a Flavon, ove un oste mostra di non credere a nulla e il vicario della giurisdizione, molto sospetto, si gode di disputare di argomenti religiosi coi sacerdoti del paese e dei dintorni, e, più assai, perché vicini ai paesi tedeschi, a Roverè della Luna e a Cortazza, ove i libri condannati son molti, parecchie le persone di fede assai dubbia o addirittura acattoliche.

Se queste o di poco maggiori furono le scoperte fatte dai visitatori della diocesi, rispetto all'eresia, nelle terre italiane, ben diverso ne fu il risultato nei paesi tedeschi” [...]⁴².

⁴² *Appunti e documenti*, 89-90; per la visita nella parte tedesca della diocesi cfr. *Ibidem*, 91-97.